

## XCIVª TORNATA

SABATO 9 DICEMBRE 1916

## I residenza del Presidente MANFREDI

## INDICE

Disegni di legge (discussione di) . . . . .	pag. 2762
Repressione della pornografia (N. 232-A) (Se- guito) . . . . .	2765
Oratori:	
FOÀ . . . . .	2765
POLACCO, <i>relatore</i> . . . . .	2770
(svolgimento di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Bertetti per « Modificazioni alla legge 22 maggio 1910, n. 468 relativa all'esercizio delle farmacie ») . . . . .	2762
Oratori:	
BERTETTI . . . . .	2762
BONICELLI, <i>sottosegretario di Stato all'interno</i> . . . . .	2764
Per la salute del senatore Di Giovanni . . . . .	2761
Regolamento (per un'aggiunta al) . . . . .	2761
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	2761
FRACASSI . . . . .	2761
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . . .	2780

fessore Achille De Giovanni cadde gravemente malato. Sue condizioni destano forti preoccupazioni.

« Prefetto MARCIALIS ».

Ho subito risposto pregando il prefetto di esternare all'illustre infermo i voti del Senato perchè possa felicemente superare la crisi del male che lo ha colpito. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho ricevuto anch'io in questo momento un telegramma che mi conturba profondamente, come credo addolorerà il Senato, sullo stato di salute del collega De Giovanni, e sono lieto che l'onorevole Presidente abbia chiesto le ulteriori informazioni che io avevo in animo di proporre che fossero domandate.

## Per una aggiunta al regolamento.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Si trova davanti alla Commissione del regolamento del Senato una proposta firmata da parecchi senatori e anche da me, relativa ad una aggiunta al regolamento stesso. Io rivolgo preghiera all'onorevole Presidente del Senato, che è pure pure presidente della Commissione del regolamento, perchè detta Commissione voglia esaminare la proposta e riferirne al Senato il più sollecitamente possibile.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno di lunedì sarà iscritta la votazione per la nomina di

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e dei culti, ed il sottosegretario di Stato per l'interno.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

## Per la salute del senatore De Giovanni.

PRESIDENTE. Ho il dolore di comunicare al Senato il seguente telegramma:

« S. E. Presidente Senato. Affrettomi con vivo rammarico informare V. E. che senatore pro-

due membri che dovranno completare la Commissione del regolamento.

FRACASSI. La proposta è stata presentata da parecchi mesi.

PRESIDENTE. La Commissione non ha potuto radunarsi impedita da assenze, da lunghe malattie dei componenti, ecc. Appena sarà completata, sarà sua cura di prendere in sollecito esame la proposta dall'onorevole Fracassi accennata.

FRACASSI. Prendo atto di questa dichiarazione dell'onorevole Presidente e lo ringrazio.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Ordinamento dei Consorzi di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

**Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Bertetti, riguardante modificazioni alla legge 22 maggio 1913, n. 468, relativa all'esercizio delle farmacie** (N. 315).

PRESIDENTE. L'ordine giorno reca: « Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Bertetti, riguardante modificazioni alla legge 22 maggio 1913, n. 468, relativa all'esercizio delle farmacie ».

Avverto il Senato che il sottosegretario di Stato all'interno, onorevole Bonicelli, è stato autorizzato a sostituire l'onorevole ministro dell'interno, impegnato nell'altro ramo del Parlamento, in tutte le discussioni che possano avvenire in Senato e che esigano la sua presenza. Do quindi facoltà di parlare all'onorevole Bertetti per svolgere la sua proposta.

BERTETTI. Io ho davvero bisogno di un po' di attenzione e della benevola indulgenza del Senato, attenzione e benevolenza che chiedo, non per me, ma per l'argomento che mi accingo a trattare e pel fine che mi muove.

Il progetto di legge che ho l'onore di presentare è diretto a dar modo al Governo di eliminare una differenza di trattamento stridente che esiste e che sta, pare, per avverarsi, fra

alcuni farmacisti esercenti che godono dei benefici stabiliti dalla legge organica e unificatrice del 22 maggio 1913, ed altri farmacisti che avrebbero davanti agli occhi l'evento di dover chiudere le loro farmacie, sebbene si trovino gli uni e gli altri in condizione identica di legge.

Il testo dell'articolo che contempla questo argomento è molto semplice e chiaro.

Lo rileggo:

« È data facoltà ai prefetti di autorizzare, sentito il Consiglio provinciale di sanità, la continuazione dell'esercizio nella loro sede ecc. di farmacie ecc., quando ciò giovi all'assistenza farmaceutica locale, specialmente di quartieri di recente formazione a notevole distanza dagli antichi centri abitati ».

Per comprendere la portata di questa disposizione occorre una rapida disamina dello stato di legislazione anteriore alla legge del 22 maggio 1913.

Allora la legislazione era, si direbbe, di due specie: della libertà di esercizio e della limitazione dell'esercizio variamente disciplinata. La libertà di esercizio era nella Toscana, in Modena e in Parma; altrove, dappertutto, vi era la limitazione d'esercizio. Conseguentemente si avevano due ordini di farmacie; quelle piazzate o privilegiate specialmente in Piemonte, e quelle autorizzate.

Astraendo dai paesi di libertà di esercizio, si ebbero poi secondo la sopravvenuta legge del 22 dicembre 1888, molte altre farmacie libere. Questa legge all'art. 26 dispose: « Non è permesso aprire una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato proavviso quindici giorni prima al prefetto ».

Questa disposizione evidentemente introdusse in tutto il Regno il sistema di libertà, e in questo modo fu intesa e praticata. Fu proclamato il principio come ho detto nella legge; ma poi intervenne il parere del Consiglio di Stato a Sezioni unite, 10 aprile 1889; si ebbe la circolare, 10 maggio 1889, del sottosegretario Fortis. E tale disposizione venne poi disciplinata da un apposito articolo del Regolamento sanitario, 3 febbraio 1901, che disse: « Da ciascuna prefettura dovranno annotarsi in apposito registro gli avvisi preventivi fatti in esecuzione dell'art. 26 della legge da chi intenda aprire una farmacia ».

Non parlo delle successive circolari. Allora, in sostanza, bastava dichiarare l'apertura di una farmacia quindici giorni prima che avvenisse al Prefetto del luogo; se ne prendeva nota sopra l'ora detto registro. E la farmacia restava però sottoposta alle discipline di polizia sanitaria.

Non è dunque da meravigliare se molte farmacie sorsero così, a man mano, specialmente nei quartieri eccentrici nelle grandi città dove la popolazione aumentava e la fabbricazione si estendeva.

È da ritenersi che la legge dell'88 nel disporre ciò che ho detto, fu silenziosa circa la abrogazione delle disposizioni contrarie che erano precedentemente in vigore; quindi la stessa amministrazione si trovò nelle diverse parti d'Italia dinanzi a criteri mutevoli e disformi.

Per esempio in Piemonte prevalse in alcuni luoghi e tempi, e presso alcune persone che successivamente si ricordettero, il concetto che non si potesse autorizzare, non ostante l'art. 26 della legge dell'88, l'apertura di farmacie nuove se non si seguiva la procedura delle Regie patenti del 1839.

Vi furono Prefetti che dichiararono illegittime certe farmacie, altri che dichiararono che non si potevano tenere nel luogo dove erano state aperte; e Prefetti che dichiararono doversi chiudere le farmacie illegittime. E ciò che contribuì a creare una grande confusione in questa materia si fu l'art. 68 della stessa legge del 1888 il quale dichiarò:

« Sarà presentato nel termine di cinque anni dalla promulgazione della legge apposto progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno sull'esercizio delle farmacie affine di regolarle le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a tale scopo ».

Si discusse tra gli interessati davanti l'autorità giudiziaria, cioè fra farmacisti che si dicevano lesi nei loro diritti e farmacisti di nuova apertura, in merito a questa disposizione nel senso che si dovesse o meno tener per sospeso il principio della libertà sino a che non si fossero liquidati e risarciti i diritti loro: si ebbero opinioni diverse, e sentenze contraddittorie davanti a diverse autorità giudiziarie, e questo perchè ?

Principalmente perchè si era nella oscurità a questo proposito, soprattutto a causa della mancanza di abrogazione delle disposizioni precedenti della legge del 1881.

Fatto sta che quando si ammettevano dei reclami per dichiarare illegittima l'apertura di una nuova farmacia, siccome l'Autorità giudiziaria non aveva competenza a farla chiudere, le sentenze si limitavano a dichiarare il risarcimento. Intanto l'Autorità amministrativa era richiesta di dare in qualche modo esecuzione alle sentenze dell'Autorità giudiziaria, ed allora veniva il provvedimento di chiusura.

I farmacisti, secondo la legge del 1888, non si ritenevano obbligati ad obbedire agli ordini di chiusura, e di qui contravvenzioni, procedimenti e condanne: ma poi la Corte di cassazione di Roma con sentenze ripetute, costanti e perseveranti giudicava non essere reato il disobbedire agli ordini di chiusura di farmacie ritenute illegittimamente aperte.

Ne derivò una opinione generale, una specie di *ius receptum*, per cui i farmacisti liberi si consideravano incontrastabilmente legittimi, dal momento che le farmacie restavano aperte nonostante qualunque sforzo di avversari e qualunque ordine di chiusura.

Questo lo stato di fatto del quale mi pare non si sia tenuto sufficientemente conto.

Vennero infatti poi le disposizioni transitorie della legge 1913 negli articoli 24, 25, 26. Io osservo che queste disposizioni di legge sono ispirate a grande larghezza. Nelle stesse relazioni parlamentari si è ripetuto chiarissimamente di usare riguardo perfino agli interessi non legittimamente costituiti. L'art. 24 dice quali farmacie debbono essere chiuse, e l'articolo 25 quali sono legittime e quali si possono autorizzare benchè non siano state legittimamente aperte; ed infine si dice nell'art. 26 che sono del pari da considerare legittime tutte le altre aperte anche dopo la legge del 1888 (e non autorizzabili secondo le leggi anteriori), con che, però, non siano illegittime giusta l'art. 24; e nell'art. 24 trovansi detto che debbono essere chiuse le farmacie per le quali esiste alla data della pubblicazione della legge una sentenza giudiziaria esecutiva, o un provvedimento definitivo dell'Autorità amministrativa che ne dichiari illegittimo l'esercizio, o ne ordini la chiusura.

Io non intendo portare innanzi al Senato argomentazioni di interpretazione di queste disposizioni in base a pura ermeneutica legale, ma osservo che, per virtù dell'applicazione di queste diverse disposizioni, si verrebbe a dar valore di cosa giudicata a provvedimenti di prefetti che sono diversi da luogo a luogo, che sono stati diversi in tempi successivi, che sono stati perfino diversi in presenza dell'opera precedente dello stesso prefetto; e quindi ad una serie di quei provvedimenti che secondo il detto *ius receptum* si consideravano privi di ogni valore.

È vero che per dar valore a decreti di chiusura anteriori alla legge del 1913, si ebbero decreti che hanno rinnovato i decreti precedenti, ma non erano mutate le diversità già accennate. E del resto, pare che la continuazione dell'esercizio di queste farmacie non sia cosa contraria all'interesse pubblico, perchè il Governo ha usato una grande tolleranza che secondo me è meritamente segnalabile, perchè finora non ha chiuso quasi nessuna farmacia.

Ed allora vogliamo consentire che non si tolga il dubbio per il quale si presenta l'evento di chiusura di farmacie che sono in condizioni uguali di diritto dopo la legge del 1888, a quelle che stanno sotto l'ala benefica della legge nuova?

Ecco il quesito che mi permetto di fare, e citerò un esempio.

Nella città di Torino si dovrebbero chiudere più di trenta farmacie tutte in una volta. Non so quale apprezzamento si possa fare di un possibile evento come questo. Certo è di una gravità che non si può dissimulare, non tanto perchè questi provvedimenti porterebbero un danno patrimoniale a molte famiglie, ma perchè tanto a Torino che nelle altre città, ove queste farmacie esistono, esse producono i benefici frutti del calmiere ed hanno contribuito ad estendere l'assistenza farmaceutica specialmente nei nuovi quartieri delle grandi città, molto distanti dagli antichi centri dell'abitato. Qui può venire opposizione soltanto da parte di farmacisti esercenti, ma si sa bene quali possano essere i loro interessi: di ottenere maggiori lucri personali e commerciali mediante la rarefazione dei centri di assistenza farmaceutica, ossia mediante danno alle popolazioni.

È, dopo tutto, la disposizione che io propongo, un'opera di pacificazione, in presenza di tutte quelle circostanze di fatto e di diritto a cui ho accennato. Perciò mi permetto di esprimere la fiducia che l'onorando Consesso innanzi al quale ho l'onore di parlare, vorrà deliberare la presa in considerazione di questa mia proposta di legge.

BONICELLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONICELLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il non opporsi alla presa in considerazione di una proposta di legge è un atto di cortesia consuetudinaria al quale io mi guardo bene dal mancare nei riguardi dell'onorevole amico Bertetti: ma io devo aggiungere le solite riserve per quel che si riferisce al merito, e in questo caso dovrei dire categoriche riserve, poichè mi pare che la promessa da cui muove la proposta dell'onorevole Bertetti non sia esatta.

L'onorevole Bertetti muove dalla supposizione che la legge del 1888 abbia proclamato in tutto il Regno la libertà di esercizio. Ora tale affermazione è in aperto contrasto con l'articolo 68 di questa legge il quale dice: « Sarà presentato apposito disegno di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno per l'esercizio delle farmacie a fine di regolare le indennità ». Dunque fino a che questi vincoli e privilegi non siano aboliti per definizione non si deve ritenere proclamata la libertà di esercizio. L'interpretazione di questo articolo sulle prime aveva dato luogo a qualche dubbio, ma da qualche anno la giurisprudenza si era decisamente manifestata nel senso che fino a tanto che non fosse intervenuta una legge abolitiva dei privilegi, la libertà dell'esercizio nelle provincie dove esistono vincoli e privilegi non si dovesse ritenere stabilita. E su questa interpretazione costante della giurisprudenza si è basata anche la legge organica della quale l'onorevole Bertetti domanda una modifica.

Ora la facoltà che l'onorevole Bertetti vorrebbe concedere ai prefetti di autorizzare le farmacie che la legge organica ha dichiarato espressamente illegittime, viene a sconvolgere tutta l'economia della legge, la quale ha liquidato i corrispettivi dati ai farmacisti titolari di

diritti patrimoniali sulla base di limitazioni di concorrenza, determinate in relazione alla declaratoria d' illegittimità delle farmacie contemplate coll'art. 14. Quindi l'onorevole Bertetti colla sua proposta verrebbe a dare ai prefetti la facoltà di togliere a chi possiede legittimamente i corrispettivi di diritto, per darli a chi verrebbe a riceverli senza alcun titolo e senza titolo nemmeno ai riguardi d'equità; perchè si tratta di quelle farmacie che aprirono il loro esercizio in aperto sfregio alla legge quale era stata dichiarata dalla giurisprudenza costante, ed anche in isfregio dell'avvertimento che avevano ricevuto dal legislatore col disegno di legge che diventò poi la legge organica.

Credo che queste osservazioni giustifichino completamente le riserve che io ho creduto di dover fare per ciò che riguarda il merito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge dell'on. senatore Bertetti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Il Senato approva la presa in considerazione della proposta di legge del senatore Bertetti. Il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici per il necessario esame.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: « Repressione della pornografia » (N. 232-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Repressione della pornografia ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Do facoltà di parlare all'onor. senatore Foà.

FOÀ. Signori senatori! Per essermi occupato, parecchi anni precedenti, del complesso e difficile problema che si appella la questione sessuale, io ho creduto mio dovere di coerenza di partecipare alla discussione della legge per la repressione della pornografia. Non vi posso, ahimè, partecipare con l'autorità d'un giurista nè con la scienza di un uomo eminente: io posso solamente portare un contributo allo studio della questione e alla spiegazione del perchè e del come una questione simile sia venuta ad imporsi nel nostro paese.

Ieri l'onorevole Lucchini, da par suo, ha fatto una disamina abbondantemente minuta, dal

punto di vista della tecnica giuridica della legge e nel suo parlare, a volte vivace, ebbe ad affermare, nell'esordio, che egli non apparteneva a nessun sodalizio, e che non si era mai occupato di propaganda morale, e non aveva assistito a nessun'assemblea, a nessun congresso per la morale. Egli parlava infatti prettamente come giurista.

Non ho creduto che la vivacità delle sue parole rappresentasse il dispregio della questione morale in sé stessa: solo rasentava alquanto l'ironia. Ora io mi permetto affermare per conto mio che al pari di lui, per antica consuetudine, parlo da uomo libero, che non appartiene a nessun sodalizio, e che ama, affrontare, nella debole misura delle proprie forze, i temi che più lo attraggono, senza obblighi e senza mandati. È appunto così che io parlo oggi.

Uno dei pericoli fondamentali nella trattazione di questo argomento è la ironia spontanea che nasce in chi l'ascolta; un altro pericolo immediato è la forma pietistica della trattazione dell'argomento stesso. Sono questi i due scogli principali, dal punto di vista morale, che incontra la trattazione del problema sessuale.

L'ironia non è leggerezza, non è forse neanche una repulsione, è soltanto un abito esteriore che può coprire fondi più diversi uno dall'altro. Uno può credere utile e necessario il parlarne, ma per una speciale piega cerebrale ne ride un po' superficialmente; è un *fin de non recevoir* che adopera per il momento. L'altra invece, la forma pietistica è forse non meno grave, perchè tende ad assumere tono predicatorio e molte volte, a malgrado della santità del fine, riesce ad ottenere effetti assolutamente contrari.

Molti di noi, invece, che ci siamo occupati di questa spinosa questione, partiamo da dati positivi, da conoscenze del male che si possono anche riassumere in cifre, come desiderava l'onor. Lucchini ieri, ma che se anche non rivestono la formula simbolica d'un numero, sono però talmente noti, talmente estesi, talmente apprezzabili, anche in via astratta, che assolutamente si impongono alla considerazione dell'uomo moderno.

E innanzi a tutto, perchè il quesito della pornografia come parte piccola del complesso problema sessuale, si presenta oggi sotto forma di una legge invocata davanti al Senato? Dico

una legge invocata, perchè non sono solamente singoli individui, non sono solamente alcuni particolari sodalizi o liberali o confessionalistici; non sono solamente enti privati, ma anche moltissimi enti pubblici, come quasi tutti i Consigli comunali delle grandi città e quasi tutti i Consigli provinciali che si sono in questi ultimi tempi pronunciati sulla necessità di combattere la corruzione sessuale. E questo movimento si è poi tradotto in un congresso di associazioni private tra le quali cito a titolo di onore l'Associazione per la scuola di Milano che ha a presidente il nostro collega Greppi Emanuele.

Queste associazioni private hanno provocato un Congresso composto di persone molto adentro nella questione; Congresso che ha servito, con le conclusioni alle quali è venuto, a facilitare la compilazione del presente disegno di legge.

E perchè tutto questo movimento? È possibile pensare che si tratti di una specie di isterismo della moda; di una corrente venuta non si sa di dove, e penetrata nell'animo nostro determinandolo per istinto di imitazione, a gridare contro la pornografia?

Ciò non è possibile, perchè si tratta di un fatto continuativo e riguarda una malattia intima della società presente. Si tratta di cosa voluta non soltanto da un partito, ma da uomini appartenenti a tutti i partiti che manifestano concordi un desiderio, uno scopo: la purezza morale della gioventù.

Perchè, alla fin fine, quello che noi vogliamo è questo che riassumiamo in poche parole: l'igiene fisica e morale della gioventù.

Noi vogliamo proteggere l'igiene fisica e morale dei nostri giovani. Noi non parliamo soltanto di pornografia: nè adottiamo la esotica espressione di pedagogia sessuale, perchè si presta all'ironia ed allo scorno; ma sibbene della proflassi del male, come quella che comprende il motivo principale del nostro intervento; noi vogliamo salvare la nostra giovinezza e salvare dopo la giovinezza la nostra gioventù.

Parlo così distinguendo giovinezza da gioventù perchè sono due gradi e due tendenze diverse alle quali dobbiamo soddisfare. L'una è sul nascere, l'altra è sul maturare della pu-

bertà. Noi dobbiamo cercare che il cristallo della giovinezza non sia appannato.

Tutto ciò che potrebbe corromperlo dev'essere allontanato.

L'antico detto latino: *Maxima debetur puero reverentia* non vale solo per il bambino, ma anche pel giovine.

Noi dobbiamo applicarlo nel senso di difesa morale del giovinetto e vogliamo prima educarlo e contemporaneamente moderatamente istruirlo; per passare poi al giovane pubere, a quello che può entrare in azione, se è lecita l'espressione; per istruirlo soprattutto senza separarci dal lato educativo dell'insegnamento. E ciò ci viene anche suggerito da una conoscenza più particolare della struttura della società moderna, e soprattutto da quel che avviene nelle grandi città, perchè non possiamo parlare di tutto il Paese.

Se le condizioni della vita italiana fossero quelle di un tempo, quelle cioè di cittadine mediocrementemente popolate, dall'indole patriarcale, commerciale ed agricola, allora non saremmo arrivati a questo punto.

In fondo in fondo anche oggi le condizioni della campagna non sono cattive. Il gran male noi l'abbiamo cominciato a sentire, come in tutto il mondo civile, quando il tipo antico della città agricola patriarcale, si è venuto mutando in tipo di città intensamente industriale.

Noi abbiamo assistito coi nostri occhi, per poco che siamo anziani, al fenomeno crescente dell'urbanesimo. È da quello che è sorto il movimento attuale; è da quello che sono generati, o per lo meno intensificati tutti i mali sociali che vogliamo combattere. È per quello che noi facciamo la lotta contro la tubercolosi o contro l'alcolismo. Accadde a me, alcuni anni or sono, che nello stesso giorno in Milano mentre io stava facendo una mia prima conferenza per dimostrare la necessità di interessarsi delle questioni sessuali, a non grande distanza, nell'Istituto di pedagogia forense, nella medesima ora, un altro uomo di ben più forte levatura combatteva un altro male sociale quello della delinquenza dei minorenni, ed era l'onorevole Orlando; che mi duole di non veder presente.

In quel giorno senza esserci parlati, senza quasi conoscerci, siamo pervenuti alle stesse

conclusioni, abbiamo fatta la stessa diagnosi del male di cui discorrevamo. Tutti e due, partiti dall'urbanesimo, discuteremo anche un lato delicato e difficile della questione: il supposto cioè dei credenti che l'affievolimento della fede abbia condotto ai presenti mali sociali e abbiamo ragionato in senso molto rispettoso, ma giudicando che lo stesso affievolimento della fede, fosse un indice dello stato attuale della nostra società piuttosto che la causa diretta dei mali che la travagliano.

Orbene che cosa ha dimostrato lo studio statistico dell'argomento? Esso ha dimostrato che il numero delle malattie sessuali (e cito questo particolare perchè è uno degli indici positivi che dimostrano l'estensione del male) è tanto maggiore, quanto è più densa la popolazione pur conservando la stessa unità di misura; vale a dire, prendendo come comune cifra di confronto dieci mila abitanti, il per cento delle malattie su dieci mila abitanti, è tanto più alto quanto più le città in cui si manifesta sono ricche di popolazione.

In una città di 50 mila abitanti si ha su dieci mila abitanti un numero inferiore di malati di quello che si ha in una città di 200 mila, di mezzo milione o di un milione. Forse che la città moltiplica i mali? Certo essa ha la sua parte, ma nel senso che man mano che la campagna si inurba cresce il prezzo delle aree fabbricabili onde si innalzano le case fino agli estremi limiti possibili e gli ultimi strati della popolazione arrivano agli ultimi piani. In questi non c'è solo a considerare il povero operaio affaticato, ma anche e soprattutto va considerato il fenomeno molto grave della sovrappopolazione domestica.

Questa necessità assoluta di concentrarsi in molti in poco spazio, sicchè molti sono i casi di cinque persone viventi in un solo locale, conduce allo sviluppo delle malattie contagiose, soprattutto della tubercolosi e alla perdita o alla diminuzione del pudore; conduce fatalmente alla corruzione della gioventù. Noi abbiamo in questo stato di cose una delle fonti principali che alimenta la prostituzione nelle città moderne, sia pubblica o privata; e questa ha duopo d'ogni sorta di lenocini per diffondersi e per sostenersi.

Tutto questo crea la necessità assoluta di produrre quanto può sedurre la fantasia e at-

trarla con mille mezzi. Così noi vediamo i nostri giovinetti attratti da immagini lubriche o avvezzi al turpiloquio, o tollerati se non incoraggiati inopportuno in famiglia e fuori. E siccome crediamo che tutti questi mali siano veicolo principale alla corruzione e alle malattie che possono pervenire alla corruzione della razza, così ne è sorta più o meno vigorosa e costante la necessità di opporsi con ogni mezzo alla crescente diffusione del male.

Non possiamo certo con una bacchetta magica cambiare le condizioni fondamentali del male, riducendo tutti a vita felice e tranquilla; ma, data la necessità fatale delle deperate circostanze, noi vogliamo combattere il più possibile alcuni elementi, e più particolarmente quelli che possiamo più facilmente colpire.

Uno di questi è certamente la pornografia; se possiamo combattere questo elemento di seduzione e di corruzione della giovinezza non dobbiamo trascurarlo. Saremmo in errore in una circostanza sola, se credessimo che per aver combattuto questo lato piccolo del problema si fosse risolto tutto il problema sessuale. Ben altro ci vorrebbe; questo è un piccolo aspetto, una delle facce del problema, ma faremmo opera non saggia se, per aver riconosciuto che non si tratta che di un episodio della lotta contro la corruzione, la respingessimo.

Intanto, il nostro voto sarà un indice morale importantissimo della tendenza della civiltà moderna. Certo vi sono pericoli nella stessa lotta che si vuol fare, ed il nostro illustre relatore, con quella chiarezza coscienziosa che gli è propria, ha voluto accennare ai pericoli in cui potrebbe incorrere l'arte, o ai disagi in cui potrebbe incorrere la scienza con la inibizione di certi commerci e di certe produzioni.

Non occorre dire, perchè è nell'animo nostro, che tutto ciò che è pornografico non è arte, e che l'arte vera anche nuda è casta e non corrompe. Io cito un esempio curioso in materia di arte per dimostrare con quali diversi criteri si possa procedere, e quanto noi siamo diversi da altri paesi, se non altrettanto, forse anzi più corrotti di noi. Ricordo di un viaggio fatto anni sono in Germania; passando da Francoforte ho visitato l'Arjadneum, cioè un padiglione rotondo che contiene la splendida statua dell'Arianna di Daneker, che rap-

presenta una giovane formosa seduta sul dorso di una pantera. È una nuda bellezza femminile superba e sopra di essa fanno piovere dall'alto una luce rosea che sembra darle la vita.

Chi entra in questo padiglione vede chiudere dietro sé una tenda, e si trova in una camera che pare buia finché il suo sguardo si adatta alla tenue luce rosea e scopre la bellezza della statua.

Orbene sembra che la esposizione del bello, per sé stessa non nuocia, e che non si creda che abbia a nuocere, altrimenti sarebbe nata anche colà una reazione per inibirne il saggio pubblico. Ma ciò che dà la ragione dell'aneddoto che racconto, si è che essendo io partito da Francoforte e giunto nella città di Halle, vi lessi in un giornale quotidiano che un certo libraio si trovava sotto processo perchè nella sua vetrina aveva tenuto una statua di Saffo ignuda. Quali criteri diversi, quali sentimenti diversi, si possono coltivare in questa materia! Ebbene io ho voluto narrare l'episodio per concludere che un fatto simile in Italia sarebbe inverosimile, perchè noi dobbiamo avere fede nel nostro senso di misura, ed anche in quel fondo di senso artistico che è pure nell'anima della nostra popolazione, e che non tollerebbe esagerazioni di questo genere.

Noi possiamo andare a vedere la Venere Capitolina, anche illuminata in rosa, ma non possiamo credere che si inibirebbe una statuetta ignuda presso un libraio e se ne promovrebbe un processo per scandalo. Io credo che noi non arriveremo mai fino a questo punto: e neppure arriveremo ad imitare il parroco di Maloia, il quale non ha acconsentito che nel cimitero di quella località fosse eretto il monumento a Segantini di Bistolfi. Io non ho mai compreso una nudità casta nel senso puro della parola quanto di fronte alla nudità del monumento a Segantini del Bistolfi. Ebbene questo che non fu voluto nel piccolo trascurato cimitero di Maloia, fu messo lungo un pubblico passeggio e tutto il mondo internazionale passa, fotografa, ammira né vi fu mai una reazione per scandalo.

Dunque io credo che le paure che riguardano l'arte rispetto alla pornografia sieno spesso esagerate ad arte, o celino qualch'altro intento. Io certo non avrei il timore supposto perchè io credo che tutto quello che produce in me come in voi tutti un'impressione di porno-

grafia, non ha a che fare coll'arte degna di questo nome.

E quanto al nudo delle statue, ancora una citazione. Un celebre pedagogista straniero, dopo aver fatto un viaggio in Italia ove ha visitati i nostri musei, ha stampato un elogio grande dei giovani italiani che incontrò nei musei stessi, guidati forse dai loro precettori, e ciò per il contegno e per il linguaggio corretto che essi tenevano innanzi alle pure nudità della grande arte.

Quanto alla cosiddetta scienza, io ebbi occasione di diffidarne molto. Io sono fra coloro che hanno creduto di dovere iniziare un movimento di istruzione della gioventù in materia sessuale. Istruire, vuol dire adoperare i risultati della scienza e non di questo io dubito: io dubito del fine con cui sono adoperati, del modo con cui si compongono certi libri poichè purtroppo ebbi a fare l'osservazione che sotto i nomi di anatomia, di fisiologia, di fecondazione e con l'aiuto di illustrazioni, nemiche di ogni senso artistico, perfino della chiarezza più elementare, si cela la segreta voluttà dell'autore di frugare in ogni intimo particolare producendo ad arte una eccitazione fantastica nel facile lettore. Io ebbi incarico da un giudice istruttore di esaminare due volumi, i quali avevano il titolo di anatomia, embriologia, fisiologia e igiene sessuale, per la istruzione della gioventù, e dovetti rispondere che io non li avrei consegnati nelle mani di nessun giovane, perchè a cominciaré dallo stile e dalla insistenza sopra particolari inutili e ad arte stimolanti e raffigurati con certe illustrazioni che avevano evidentemente lo scopo di entrare in intimi segreti che nulla hanno di educativo e che ognuno a suo tempo perviene a conoscere senza speciale istruzione, risultava evidente trattarsi di una meno che onesta speculazione libraria col pericolo di ottenere un effetto contrario all'istruzione, come quello di una corruzione della fantasia, onde ho espresso un avviso sfavorevole. Intanto venne, non so per quale avvenimento un' amnistia che avrebbe compreso anche il reato di cui si trattava e cadde ogni cosa; poi venne la guerra e si parlò di altro.

Attualmente, dati i due anni di guerra che combattiamo, abbiamo noi bisogno di intensificare il movimento? O in altri termini lo stato di guerra ha esso peggiorate le nostre condi-

zioni? Risponderei: *Sunt bona mixta malis*. Abbiamo questo da notare di bene: che nell'esercito fu lodevole la creazione dei reparti celtici in zona di guerra e la cura del soldato in reparti celtici del quartiere fintanto che è infetto e pericoloso. Abbiamo nella marina l'adozione rigorosa di tali mezzi di prevenzione e di cura ed essa può servire ad esempio nella lotta delle malattie specifiche.

E la società civile? Essa fu necessariamente più minacciata di prima. I grandi movimenti di truppe, le guarnigioni di reclute aumentate, non potevano che essere minacciose alla salute della gioventù. E che cosa ne venne da parte di coloro che sono obbligati ad occuparsi di queste cose? Ne venne un appello al Governo, il quale vi ha risposto degnamente, perchè il decreto luogotenenziale, che in una popolazione abituata al regimo liberistico più pericoloso come era la nostra prescrive la coercizione della cura e l'isolamento dell'essere contagioso ha prodotto del bene. E a questo stato di cose che noi desideriamo che sia continuato anche dopo la guerra, si è aggiunta la nomina di una Commissione di specialisti distintissimi e di ispettori, i quali sorvegliano l'esecuzione delle nuove disposizioni. Da essi il Governo, ossia il Ministero dell'interno, può aver ricevuto un'informazione ottimistica, nel senso che tutto ciò che è materia pubblica è veramente sorvegliata meglio di prima, governata meglio di prima e i risultati sono migliori di quelli che fossero prima, ma fermiamoci qui, perchè la materia pubblica è una minima parte. Tutto il rimanente è difficilmente coercibile e sfugge ad ogni regolamento.

Noi abbiamo disgraziatamente (ed ho raccolto in questi ultimi tempi una quantità di cifre al riguardo da molti dispensari di grandi città) un elevamento della cifra globale delle malattie sessuali e con l'elevamento della cifra globale abbiamo un elevamento notevole della cifra dei minorenni infetti. Noi ci preoccupiamo di questo fatto perchè sappiamo che può influire sulle sorti della nostra razza, e quindi sugli interessi generali della nazione (*Approvazioni*).

Ed allora, voi domanderete: Che rimedio si ha da adottare? Esaminiamo attentamente i fatti, e abbiamo il coraggio di denunciarli. A poco a poco la pubblica coscienza imporrà di

correggerli. Ciascuno di noi che vive nelle grandi città e che assiste continuamente ai grandi movimenti di truppe, sa perfettamente quale spettacolo presentino troppo spesso le vie delle nostre città. Se ve ne è uno che rattrista non è tanto quello dell'ufficiale e del soldato con una donna in genere quanto quello di ufficiali e soldati con ragazzette di 13 o 14 anni! Anche l'ostentazione dei facili rapporti è dannosa e repugnante, e in conseguenza dello stato di cose presenti si odono spesso gli specialisti esclamare: noi non abbiamo mai visto ricorrere a noi tante minorenni come ai nostri giorni.

Il problema è bene che sia conosciuto, e che sia affrontato. Vincerlo di sana pianta non è neanche supponibile, ma trascurare tutti gli elementi possibili per arrivare alla soluzione, questo sarebbe un delitto. Uno degli elementi è anche quello della pornografia e tutti sappiamo, come specialmente al principio della nostra guerra, quanta arte di seduzione arrivava nelle nostre trincee, ai nostri soldati, eccitati da tutte le pubblicazioni voluttuose! (*Benissimo*). E siamo felici che sopra tutto questo ci sia stata una mano ferma.

Ed ora che ci resta a dire? Onorevole rappresentante del ministro dell'interno, qua nel Senato in occasione della discussione del bilancio dell'interno di due anni or sono, l'illustre nostro relatore senatore Inghilleri e molto più modestamente io stesso, abbiamo richiamato l'attenzione del Governo sopra la politica dei costumi, così come è regolata in Italia, ed abbiamo invocato una revisione dello stato liberistico esistente. Non abbiamo chiesto un ritorno all'antico, intendiamoci bene, bensì una correzione la quale ci permettesse di considerare una gravissima malattia contagiosa alla stessa stregua di tutte le altre malattie che possono infettare la popolazione e che in più minaccia l'integrità della razza. Sulla buona via ci condusse il menzionato decreto luogotenenziale, ma invociamo dal Governo che proceda alla revisione stabile del regolamento sulla polizia dei costumi, nel senso di giustificate prevenzioni e repressioni, e non più nel senso di un liberalismo sentimentalistico che è provatamente pericoloso.

Ma vi è ancora un'altra cosa da raccomandare ed è questa. Noi coltiviamo questa idea: che tutto quanto vorrà fare il Governo, colle

leggi, coi regolamenti e cogli ispettori, avrà certo un grande valore, ma non meno necessario sia che dopo tutto, si levi il grido d'alarme: Si salvi chi può, ossia si salvi chi sa! Si salvi chi può, in quanto all'esercizio di volontà che ogni individuo deve fare per preannunciarsi da ogni pericolo, ma si salvi anche chi sa, perchè l'ignoranza non garantisce nulla, non garantisce la salute, non garantisce la virtù. Ecco perchè desideriamo che a tutti i provvedimenti legislativi, giuridici, economici si aggiunga, come coronamento dell'opera, la educazione della giovinezza e della gioventù.

Scusate la citazione, in questo momento in cui siamo nemici; ma ricordo che quando ho assistito ad uno dei più celebri Congressi di naturalisti medici di un potente paese, vi ho appreso che i primi fisici, i primi matematici, i primi educatori, i più illustri professori di Università si radunarono spontaneamente in Commissione per proporre riforme all'insegnamento secondario, e conclusero, fra le molte cose preziose e degne di studio, per la necessità dell'educazione sessuale della nostra gioventù. Dopo d'allora abbiamo veduto prendersi disposizioni che nelle scuole normali, dove si forma il maestro, negli istituti medi e nelle scuole complementari fossero istituite conferenze apposite, prima che il giovane si lanciasse liberamente nella vita.

Da allora abbiamo cercato di introdurre in Italia lo stesso concetto; e io posso dire che fosse anche per la novità della cosa, avendo percorso l'Italia da Torino a Napoli compresa, ebbi occasione di saggiare il pubblico delle nostre grandi città, ed una delle più gradite impressioni che ne ho ricavato fu quella del consenso principalmente delle madri e dei sacerdoti.

Il sacerdote non ha che da guardare un po' indietro la storia delle istituzioni ecclesiastiche e troverebbe che nei collegi dei gesuiti era già in uso la educazione sessuale; e la madre sa troppo la pena che prova quando il giovane figlio è lanciato fuori di casa, e conosce troppo gli episodi della vita libera per non essere grata a quelli che tentano di salvare il giovane che abbandona la sua famiglia.

Questa istruzione dovrebbe essere diffusa ed incoraggiata. Comprendo che non siamo in tempi tranquilli per poter pensare a tanti prov-

vedimenti necessari nelle nostre scuole; ma sarà pur necessario che lo facciano per raggiungere il fine che ci siamo proposti.

Signori, avrei terminato, ma ora mi sovviene di avere dimenticato la narrazione di un triste episodio, non nostro, ma di un paese forestiero; episodio che mi ha convinto della profonda immoralità esistente in certi paesi che pur vantano tanto la loro cultura.

Mi trovavo in una città storica, di un grande paese di Europa dove tutto, arti, industrie, ecc., era in grandissimo fiore e dove si teneva una grande Esposizione d'igiene sociale che era tutto un poema innalzato alla scienza.

LUCCHINI (*interrompendo*). Dresda.

FOÀ. Nel medesimo giorno, essendo al Consolato italiano venni a conoscere che in un magazzino di mode, dove erano più di cento ragazze come commesse di negozio, avvenne che si trovasse una mattina sulle scale un involto contenente un feto.

La polizia ordinò immediatamente la visita medica a tutte le commesse. Ebbene, a parte il reato, si trovò che di quelle cento commesse ottanta erano infette di malattia sessuale e tutte erano minorenni.

Quella rivelazione parziale mi fece pensare a ciò che in maggiori o in minori proporzioni poteva avvenire in tutti i paesi di Europa.

E siccome noi ci avviamo — e lo desideriamo tutti — verso la grande intensificazione della vita industriale delle nostre città, dobbiamo trarre profitto dagli insegnamenti e dagli esempi che ci vengono dal di fuori e dobbiamo armarci dei necessari mezzi di difesa. (*Approvazioni virisime. Applausi*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dò facoltà di parlare all'onorevole relatore.

POLACCO, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'interesse che il Senato pone alla presente discussione deve essere di grande conforto al Governo che l'ha sollecitata, ma è certo di non lieve soddisfazione anche per il vostro Ufficio centrale. Esso basta da solo ad eliminare il dubbio che quest'ora, in cui l'anima della Nazione è tutta protesa verso i campi gloriosi in cui si combatte per la patria, per la civiltà, per il diritto, sia la meno propizia alla trattazione di argomenti di simil natura. Che la guerra, lungi dal farli relegare fra le cose di

secondaria o addirittura nulla importanza, costituisca anzi una ragione di più perchè dobbiamo sollecitamente occuparcene, più segni lo dimostrano. Da quando siamo entrati in campagna e nella nostra Camera e nell'altro ramo del Parlamento sono state presentate domande perchè a questo argomento una buona volta si provveda, consigliandosi da taluno persino l'emanazione di apposito decreto luogotenenziale, ad evitare le lentezze della procedura legislativa ordinaria. Lo attesta poi soprattutto un'ordinanza del generalissimo nostro, S. E. Cadorna, il quale, di fronte al dilagare della stampa pornografica in zona di guerra, dovette emanare un provvedimento per far cessare l'enorme scandalo. L'unica cosa che l'ora presente comanda è una certa sobrietà e severità di trattazione del delicatissimo tema: bando a quella fiorita rettorica o eloquenza che dir si voglia a cui pare che l'indole della materia si presti; bando a quegli attici sali onde argomenti come questi possono venire facilmente conditi. Ond'è che dobbiamo compiacerci dell'indirizzo che la discussione ha preso, materiata, specialmente per merito del senatore Lucchini, di rilievi strettamente giuridici e tecnici. E creda, onorevole Lucchini, che nessuno ne è più lieto di me, che, non penalista di professione, mi son veduto cader sulle spalle la croce non ricercata della relazione al presente disegno di legge.

È costante tradizione, è nobile vanto del Senato, quando ne abbia il tempo e gli sia particolarmente sottoposto in primo esame qualsiasi progetto, di consacrargli tutta la sua attività, tutte le sue più minute ricerche. Si può dire che non esco disegno di legge dal vaglio dell'alto Consesso che non sia dibattuto e corretto col concorso dei più competenti, martellato e cesellato in ogni sua formula così che, per quanto è umanamente possibile, risulti tecnicamente scevro di mende. E tanto più questo si renderà necessario nel caso attuale poichè, pressato dall'angustia del tempo, in quantochè da ogni parte si faceva premura perchè una buona volta questo argomento si discutesse, l'Ufficio centrale dovette fare opera molto sollecita, parendo che se ne sarebbe potuto trattare prima che cominciassero le vacanze estive. Non dimentichiamo che la data delle presentazione del disegno di legge Luzzatti, al quale sostanzialmente l'odierno si uniforma, risale al 1910.

Per tutte queste ragioni il povero compilatore della relazione, e gli onorevoli colleghi suoi dell'Ufficio centrale, si sono trovati nella dolorosa condizione di non poter limare gli articoli, come sarebbe stato nel loro desiderio, e come aveva potuto l'amico Lucchini limare, a parte la particolare sua competenza di penalista di prim'ordine, un suo contro-progetto quando, relatore sul disegno Luzzatti, lo elaborò e lo presentò, spoglio di relazione, due anni e mezzo dopo che il progetto era stato presentato.

Noi stessi ora, a mente più riposata, dopo aver avuto maggior tempo dinanzi a noi, saremo, come udrà l'onor. Lucchini, i primi a proporre quà e là qualche emendamento al testo dell'Ufficio centrale, sul quale il Governo accettò (e glie ne siamo grati) che la discussione si svolgesse. E questo per togliere qualche lungaggine o qualche inesattezza. Per dare sin d'ora qualche esempio che non tocca il merito, dirò che in un punto si parla dell'art. 8, n. 3, mentre l'art. 8 non ha partizione di numeri; che in un altro punto avevamo a torto modificato il numero della legge sui cinematografi indotti in errore da un testo che avevamo sott'occhio e che portava come numero della legge quello del regolamento, e come numero del regolamento quello della legge.

Accenno anche a queste piccolezze perchè già tradiscono la pressura derivante in gran parte dalla ristrettezza del tempo. Ma si rassicuri l'onor. Lucchini che, lungi dal rifiutarci di tener conto dei suoi insegnamenti, cercheremo di farne tesoro.

Debbo però anche soggiungere, con tutta franchezza, che non tutte le sue osservazioni potremo accogliere perchè ve n'ha fra esse di quelle che paiono ispirate, mi perdoni, ad una certa mal dissimulata acredine, quella acredine che è propria in generale di chi creda di veder invaso il proprio campo, in cui ha sempre vissuto e vive circondato di alta e meritata autorità, da dilettranti che hanno dimenticato il *ne sutor ultra crepidam*.

E questa acredine io l'ho sentita, per quanto l'onor. Lucchini per la benevolenza che sempre mi ha professato l'abbia cosparsa di un certo miele al mio indirizzo, miele che ho tanto più gustato in quanto so che non è nelle sue consuetudini. (*Si ride*).

LUCCHINI. Nessuna acredine.

POLACCO. Dirò asprezza o severità di censura, se non si vuole acredine. E a renderla anche maggiore è concorso un sentimento che anima sempre il nostro Lucchini, e del quale mi guardo bene dal fargli carico. Egli, che ha avuto, come sappiamo tutti, tanta parte nella compilazione del Codice penale del 1889, lo riguarda come qualche cosa di sacro, di personale suo a cui guai chi pone le mani. È un'arca santa che non si deve toccare, come se fossero passati inutilmente quasi trenta anni dalla sua compilazione, e non fossero sopravvenute correnti e ondate di nuove esigenze sociali a battere alle porte di quel sia pure venerando edificio.

Comunque, io voglio tranquillare l'onor. Lucchini in quegli scrupoli che gli sono sorti per la contaminazione che noi si era fatta del famoso art. 339 del Codice penale, dimenticando quasi per un momento il titolo sotto il quale quell'articolo si trova collocato. Ebbene, io gli dirò, noi stiamo facendo ora una legge speciale, liberiamoci pure dell'articolo 339. È un emendamento nel quale per i cenni ch'egli sta facendo ho il piacere di trovare subito consenso l'onor. Lucchini. Invece di cominciare l'art. 1 del progetto (articolo lunghissimo che noi stessi proporremo di spezzare in tre parti) col dire: « All'art. 339 Codice penale è sostituito il seguente » detteremo addirittura l'articolo che abbiamo in animo di approvare ed allora, riacquistata la nostra piena libertà, potremo anche includere nel nostro disegno di legge cose che non s'intonerebbero perfettamente con quel tale titolo del Codice sotto cui l'art. 339 è collocato. Vi sono questi scrupoli di architettura legislativa: ebbene secondiamoli, perchè, tanto, il contenuto della legge non ne soffrirà in niente e per niente.

Converrà l'onorevole Lucchini che, se è un organismo il Codice penale, non lo è meno e forse più il Codice civile: eppure nessuno si è trattenuto dal votare leggi sopra leggi che ne sostituiscono parziali disposizioni e persino titoli interi. Qui proprio ebbi l'onore di essere relatore di una legge che abrogò tutto il primo titolo del Codice civile, la legge sulla cittadinanza. Anche allora, per verità, sorsero voci autorevoli di civilisti colleghi miei, contro questa disarmonia nella estetica legislativa, ma furono voci messe presto a tacere di fronte

alla sostanza di disposizioni che richiedevano una buona volta l'accoglimento di riforme al Codice in questa parte antiquato. Guai se noi avessimo questo feticismo pei Codici! Noi verremmo allora a dar ragione a quegli antesignani della Scuola storica - il grande Savigny alla testa - che non volevano codici, perchè temevano che essi cristallizzassero il diritto, quel diritto che è in continuo moto, in continua evoluzione e che frange anche le pastoie ed i cancelli di un libro di leggi.

Del resto lo stesso nostro illustre collega, che è uomo troppo moderno e sapiente e che queste cose che ora mi sono permesso di dire le insegna a me, tanto ne è penetrato, quando ebbe quest'ufficio di relatore (che purtroppo questa volta toccò invece a me) non ebbe nessuno scrupolo di legiferare e di toccare, in parte almeno, materia attinente all'art. 339. Donde quel contro-progetto al progetto presentato dal ministro del tempo, il Luzzatti, contro-progetto che testò ricordavo e che ho pure citato, con la debita riverenza, nella mia relazione. Non mi riuscì per verità di trovarlo negli atti del Senato, ma il Lucchini stesso lo pubblicò nella *Rivista penale* del 14 febbraio 1914, rivista da lui sapientemente diretta. Se il nostro illustre collega avesse creduto che proprio non vi era nulla da fare in questa materia, che l'art. 339 provvedeva ormai a tutto, non si sarebbe dato la cura di contrapporre un progetto speciale, in cui realmente tocca ed integra, come diremo a suo tempo, parte del contenuto di quell'articolo 339. La realtà delle cose, in verità, allora gli si è imposta e credo che finirà col riconoscerla anche oggi a distanza sia pure di un paio d'anni. Del resto la stessa sua perorazione finale viene a sostegno di ciò che io vengo esponendo, perchè egli, in luogo di dimostrare l'inutilità di fare una legge speciale, ha invocato tutte le nostre forze perchè la facciamo nel miglior modo possibile, ed ha giustamente insistito perchè una volta fatta questa buona legge, non vi sia chi la lasci dormire, ed i rappresentanti del Pubblico Ministero, i depositari della pubblica autorità, vigilino (come forse non hanno fatto finora per le leggi che esistono in materia) perchè essa abbia la più rigida applicazione.

Ma entriamo negli argomenti da lui ieri addotti con tanta precisione ed eloquenza. Dovrei

qui ripetere ciò che poco fa ebbe a dire così bene il collega Foà, che ringrazio delle buone parole al mio indirizzo. Mi sono anch'io meravigliato quando ho inteso che egli quasi disconosceva l'importanza della questione, la necessità di legiferare in materia, sollevando il dubbio che non vi sia quel grave danno che si lamenta e di cui si parla in seno a qualche più o meno occulta associazione per la pubblica moralità; che se ne è menato si scalpore nei Congressi, ma che egli non appartiene a sodalizi di tal natura e non frequenta i Congressi. Allora io ho pensato fra me: Rispetto altamente la individualità solitaria dell'illustro collega, ma non per questo egli deve tener chiusi gli occhi alla luce e gli orecchi alle voci che pur vengono da sodalizi in cui è tanta parte del fior fiore delle nostre intelligenze e dove brillano figure fra le più alte che onorino il nostro Paese.

La questione, creda, è più che matura. Non c'è bisogno di ricordare con quanto calore dai più disparati giornali sia stata sollevata e profondamente discussa. Non sono voti di solitari che abbiano poca importanza quelli del numeroso ed elettissimo congresso tenuto nel 1914 a Napoli, con l'intervento di un rappresentante ufficiale del Ministero dell'interno, il Direttore generale della pubblica sicurezza commendatore Vigliani, che vi apportò grandi lumi e proposte savissime. Non sono voti di solitari, su cui si possa passar sopra, quelli emanati nel più recente convegno parlamentare di Milano, a cui hanno aderito personalità di tutti i colori. Basti a questo proposito, perchè significantissima, leggere la lettera con cui l'on. Cappa mandava la sua adesione: « Siccome il prendere un atteggiamento che può esser detto illiberale da coloro che amano la libertà del vizio e la schiavitù della moda, può sembrare per un uomo della mia parte politica (e non c'è bisogno di dire a quale parte politica l'on. Cappa appartenga) una ingenuità pericolosa, aderisco al convegno ».

Ma il Lucchini per comprovare la gravità del male a cui vuolsi porre riparo ci domanda della statistica e del difetto di essa fa carico alla relazione dell'Ufficio. Io mi guarderò bene dal ripetere un motto inglese, il quale dice che a questo mondo ci sono tre cose peggiori della bugia: il mendacio, la calunnia e la statistica!

No, io professo il massimo ossequio alla statistica quando sia ben fatta e mi valgo anch'io dei dati positivi che essa ci può fornire, ma dobbiamo confessare che la statistica, che l'onorevole Lucchini in questo genere di cose desidera, non è facile a farsi. Chi ci viene a dire quanti di quei giovani che si presentano, supponiamo, alla leva, e sono riformati per deficienza toracica e per altri vizi fisici, debbano appunto queste loro imperfezioni ed infermità al vizio che si è infiltrato come veleno nelle loro anime e nei loro corpi, per effetto appunto di questa prava scuola d'immoralità che intendiamo combattere? Noi troviamo un malato, ma non possiamo risalire alle cause della sua malattia. Nessuna statistica può venirci a dire quanti di questi malati debbano la loro condizione morbosa a degenerazioni psichiche, che risalgono appunto ad una propaganda di corruttela, in cui stampe e figure oscene hanno così larga parte. E poi non dice nulla all'amico Lucchini quella retata ch'è stata fatta dal Direttore generale della pubblica sicurezza, e di cui egli ha parlato appunto nel congresso di Napoli? « Basta per mente - vale la pena di rileggere quanto scriveva il Vigliani - che sono stati sequestrati circa 125,000 libri ed opuscoli, circa mezzo milione di cartoline e quasi altrettante fotografie. Inoltre circa 16,000 negative fotografiche, quattro *films* complete, moltissime stampe ed incisioni, nonchè quadri, disegni, orologi, ciondoli, portasigarette, giuocattoli (ponete mente, onorevoli colleghi, persino giuocattoli, *sunt lacrymae rerum*) e altri numerosissimi oggetti pornografici. A Roma, a Torino, a Milano, a Palermo, a Napoli sono stati distrutti studi fotografici completi, perchè operazioni abilissime di funzionari intelligenti e pronti, i quali riuscivano per tal modo a colpire a un tempo il commercio pornografico e, molto spesso, anche lo sfruttamento di minorenni d'ambo i sessi ».

Mi pare, o signori, che in fin dei conti la statistica anche qui non manchi e, permettete mi il ricordo, questo brano così saliente del Direttore generale della Pubblica Sicurezza io non ho ommesso di citarlo nella mia relazione, come non ho ommesso di accennare, con largo corredo di cifre, a quel paese che vorrebbe essere il campione della morale e della sana costituzione familiare, e donde parte invece il

maggior contingente di questa immonda merce, il paese con cui siamo finalmente in guerra, ho nominato la civile Germania.

Ma soprattutto mi duole abbia dimenticato il nostro illustre collega che noi legiferiamo in base ad un impegno preso da un Congresso internazionale, il Congresso di Parigi, nel quale erano rappresentati ben quattordici Stati. Noi legiferiamo in base a quel Congresso, il che prova che non soltanto nel nostro, ma anche in altri paesi la piaga è così diffusa, si è resa così cancerosa, da rendere necessario ed urgente un provvedimento in cui tutte le nazioni agiscano *viribus unitis*. È proprio di là, dagli accordi presi a Parigi che vengono i tre punti da lui più o meno incriminati e che invece formano i capisaldi del progetto così come lo abbiamo accolto, pur recandovi qualche modificazione di non vitale importanza. Tanto che ove quei tre capisaldi rimangono inalterati, noi siamo disposti alla massima arrendevolezza.

LUCCHINI. Io non ho parlato contro i capisaldi, ma contro il modo come sono stati svolti.

POLACCO, *relatore*. È bene soffermarsi su questi punti capitali sorvolando su particolari di secondaria importanza, dove, ripeto, potremo essere remissivi e che troveranno loro sede nella discussione degli articoli.

Il primo punto è quello che riguarda la pubblicità.

Insiste il nostro onorevole collega che si colpisca il commercio, la distribuzione di questo genere di produzioni oscene soltanto allorquando la si faccia in pubblico; egli ha detto: solo dove esiste il pubblico scandalo.

LUCCHINI. Questo è quanto prescrive il Codice penale.

POLACCO, *relatore*. Egli adduceva ragioni di cui mi faccio molto carico partendo da un maestro come lui.

Sosteneva che il Codice penale vuole la pubblicità e così sta bene, perché altrimenti si verrebbe a confondere la morale col diritto. Il Codice penale, egli ha soggiunto, non esercita la sua funzione repressiva che là dove ci sia qualche cosa del genere dei reati che tocchi l'ordine pubblico; e questo non è toccato finché le cose passano clandestinamente, finché la pubblicità non ci sia. E il collega rafforzava il suo ragionamento citandoci proprio (si può

dire che era l'achille dei suoi argomenti) l'esempio dell'incesto. Guardate, egli diceva, l'incesto è tutto quello che di più grave e di più abbottevole potete concepire in quest'ordine di cose; pure (ed io do plauso al legislatore che così ha fatto) non si rende incriminabile se non quando concorra il pubblico scandalo. Ha detto così?

LUCCHINI. Sì.

POLACCO, *relatore*. Se questo si fa nel caso più saliente, in questo ordine di reati, a *fortiori* occorrerà il pubblico scandalo perché si possano incriminare gli atti, che il nostro disegno di legge contempla, altrimenti confondate la morale col diritto. Battendo su questo ultimo tasto l'illustre collega, certo in perfetta buona fede, veniva a travisare ciò che io avevo scritto nella relazione. Io ho scritto: «Tra morale e diritto avviene, con l'affinarsi della civiltà e il progredir del costume, un continuo processo di esosmosi e di endosmosi per cui precetti un tempo giuridici passano nella sfera dei puri doveri etici, e viceversa doveri etici assurgono a precetti giuridici; i quali poi, ove tocchino per avventura gli interessi più alti e vitali per l'intero organismo sociale, possono bene esigere a loro tutela che non la sola sanzione civile, ma la penale altresì li fiancheggi. E sia così nel caso nostro se è vero che - come afferma Max Nordau - il pornografo inquina le fonti dalle quali sgorga la vita delle generazioni future ».

Adunque noi abbiamo detto questo non perché quella elementare differenza che si insegna fino dalle prime lezioni di giurisprudenza fra morale e diritto si sia disconosciuta, ma perché, prendendo la società nelle sue vere e mutevoli esigenze, non può negarsi che quelli che altra volta erano precetti esclusivamente morali possono, perché troppo disconosciuti, sicché ne derivi pubblico e gravissimo danno, indurre il legislatore a prenderli sotto la sua tutela, a convalidarli con sanzioni, e, se occorre, anche con sanzioni penali. Tanto esige quella difesa sociale, quella etica civile che non meno ed anzi più dell'ossequio ad un puro ed astratto diritto deve servire di guida ad un buon legislatore.

Il penalista non è un rigido manipolatore di formule giuridiche, ma anche un sociologo, e se l'etica sociale, ripeto, domandi imperiosa-

mente questa tutela delle sue sanzioni, deve accordarla senza altro per ragione di pubblico interesse. Così del pari avverrà non di rado che quella che era sanzione sufficiente in origine, debba essere aggravata, che quella che un tempo era considerato semplice contravvenzione debba salire al grado di vero e proprio delitto. Non ho che da citare in proposito le parole di un nostro collega eminente penalista e sociologo, il senatore Garofalo, che nella sua *Criminalogia* scrive: « Col progredire dei civili sentimenti passeranno nella categoria dei delitti fatti considerati ora quali semplici contravvenzioni, quale ad esempio la violazione delle norme della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

A noi, che non abbiamo fatto del resto che seguire il Governo nelle sue proposte, ha fatto colpa il Lucchini di avere attenuato la pena in confronto all'articolo 339 per questi reati. Eppure egli nel citato suo controprogetto faceva proprio quanto il collega Garofalo condannerebbe, faceva scendere dal grado di delitto (*denegazioni del senatore Lucchini*) colpito con più grave sanzione il reato che si tratta di colpire. Infatti, in contrapposto all'articolo 1 del disegno Luzzatti analogo al nostro, egli proponeva: « Chiunque per fine di commercio che non sia giustificato da ragioni scientifiche, professionali o artistiche, fabbrica, stampa o offre in vendita o mette altrimenti in circolazione, ovvero nello stesso fine, detiene in luogo pubblico o aperto al pubblico, oggetti, scritture, immagini o disegni osceni ecc. (e qui sbucca proprio il materiale del reato che contempla l'art. 339), chi faccia tutto questo è punito con l'arresto fino a sei mesi e coll'amenda fino a lire 3000. Dunque meno di quello che stabilisce il codice all'articolo 339, pena da contravvenzioni e non per delitto.

LUCCHINI. Tutte previsioni queste non contemplate nell'articolo 339.

POLACCO... E riprendendo l'esempio dell'incesto, dico che esso è stato male invocato, perché di fronte a questo caso, per fortuna rarissimo, noi abbiamo cento ragioni che consigliano di non agire penalmente, ove non ci sia il pubblico scandalo. Vorremmo forse entrare nei particolari delle famiglie, suscitare processi il cui scandalo è peggiore del male? Là naturalmente si capisce che il legislatore dica che, se non vi

è pubblico scandalo, non si agisca. Ma qui dove siamo di fronte ad una piaga sociale, come è riconosciuto dal concorde voto di ben quattordici Stati convenuti per legiferare insieme a Parigi, la questione è ben diversa. Vi è un male che dilaga nella società, che tende a corromperla, e allora si può ben agire anche mancando l'elemento di pubblicità che si richiede quando si tratta di quel raro perturbamento a cui ha fatto cenno l'onorevole Lucchini. E badi che proprio nel tema nostro il pericolo maggiore lo si ha nel caso di diffusione clandestina di simili oggetti, di simili scritture o disegni osceni, perché appunto quanto più scurrile, quanto più immonda è la produzione, tanto più nascosto e clandestino ne è il commercio. È cosa che l'onorevole ministro Pichon già ricordava nella relazione alla Conferenza di Parigi con queste parole: « La clandestinità essendo abituale in questo genere di commercio, si lascerebbero sempre sfuggire i principali colpevoli se non si arrivasse a colpire anche il commercio non pubblico. Fino ad oggi il colpire il commercio pubblico era parso cosa sufficientemente efficace, ma purtroppo la complicità di specialisti ha permesso di eludere la legge e di evitare tutte le persecuzioni, specialmente mediante la vendita a domicilio o con corrispondenza chiusa. I trafficanti si guardano bene di tener bottega aperta sulla strada; un magazzino accessibile a chiunque passi, designato da un'insegna apparente, farebbe del loro commercio un commercio pubblico: per eludere la legge, nei paesi in cui il solo commercio pubblico è punito, essi non avranno che una camera o un appartamento privato. Là il cliente, avvertito ed attirato mediante annunzi letti e prospetti, verrà a cercare i cataloghi prima, a comprare le oscenità in seguito ».

Ed infatti, veda l'onorevole collega, tanto queste cose sono vere che legislazioni, le quali pur si ispirano al criterio della pubblicità, hanno creduto opportuno di temperarlo in considerazione di quelli che sono gli artifici a cui più comunemente ricorrono i commercianti di una merce così immonda. Così nella Svizzera la legge del 17 maggio 1909 del Cantone di Wallis che, come regola, domanda la pubblicità del commercio, soggiunge: « se l'offerta, la vendita, la distribuzione o la rimessa di que-

sti libri, stampe, immagini, oggetti, non sia stata pubblica, sarà tuttavia punita con le medesime pene quando sia stata fatta ai minori, oppure con l'invio a domicilio a persone che non ne abbiano fatto domanda ».

Secondo punto. Non piace all'onor. Lucchini che si colpisca oltre che il commercio delle oscenità, anche la fabbrica. Ma come? Io vi oppongo che, se non si colpisce il male alle radici, noi faremo l'opera vana delle Danaidi. Noi cerchiamo di sradicare il male, e poi andiamo a colpire i piccoli rivenditori e lasciamo che il male si perpetui nelle sue scaturigini.

Ma qui l'onor. Lucchini mi coglie in fallo sopra un paragone che mi sono permesso di enunciare, sulla falsificazione delle monete. Sarebbe come se si colpisse chi mette in circolazione, io ho detto, e non si colpisse chi conia la moneta falsa. Non l'avessi mai fatto! Egli mi ha obiettato: « Ma la moneta rappresenta — sono sue parole — una prerogativa dello Stato e vi è estrinsecazione della potestà dello Stato ». Va bene, rispondo, ma da ciò non si può che dedurre questa conseguenza, che nessuno può arbitrarsi di battere moneta essendo questo un monopolio dello Stato. A questo conduce il suo discorso, ma non a dare il motivo della speciale pena comminata contro chi fabbrica moneta falsa prima ancora che la si metta in circolazione. La ragione sta nell'attuale pericolo sociale, nella perturbazione della fede pubblica che già si effettua nel porre la prima base di quel reato, che poi con danno pubblico si svilupperà, quando appunto la moneta falsa una volta conosciuta entri in circolazione.

Mi permetta anche qui l'onor. Lucchini, mi permetta il Senato e scusi se abuso della sua tolleranza, di rileggere, per mostrare che il fatto non è così nuovo come parrebbe, quanto la relazione dell'onor. Luzzatti che accompagnava il primitivo progetto di legge diceva al riguardo:

« La incriminazione specifica di un atto di preparazione non ripugna di per sé affatto allo spirito della nostra legislazione, la quale in altri casi estende il suo rigore ad atti puramente preparatori. Oltre alla cospirazione (art. 134), all'associazione per delinquere (art. 248), alla formazione di bande (art. 131), anche i reati preveduti agli articoli 312 e 318 debbono con-

siderarsi come preparazioni specificatamente incriminate in quanto si ritengano applicabili anche nei casi in cui per la qualità della persona (art. 312), o la pertinenza dell'atto (art. 318), i fatti di per sé non costituirebbero alcun altro reato.

« La nostra legislazione ammette quindi che in molti casi siano puniti non soltanto i fatti direttamente dannosi, ma anche quelli pericolosi; nulla pertanto vieta di estendere questo principio anche alla fabbricazione di oggetti e di stampati pornografici, quando, com'è nel presente disegno, la considerazione specifica della fabbricazione o della stampa e del pericolo sociale che ne deriva, presenta pienamente giustificata la incriminazione di tali operazioni ».

Ma io voglio citare un caso che anche più colpisce, perchè più si avvicina ad uno degli esempi che mi contrapponeva l'onor. Lucchini. L'onorevole Lucchini ha detto fra l'altro: Andreste a colpire colui che fabbrica armi, che tiene in deposito delle armi? Nessuno lo va a colpire, quando abbia la necessaria licenza.

Ebbene, io gli leggo soltanto l'art. 1° della legge 19 luglio 1894, relativo ai reati commessi con materie esplodenti. Dice tale articolo:

« Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di tal fine, fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti, è punito con la reclusione da tre a sette anni ».

Ervavamo allora nel periodo dei famosi e terribili attentati anarchici, di cui si ebbero dolorosi esempi a Roma, a Firenze ed in altre parti d'Italia. E allora vedete come, di fronte ad una necessità impellente della pubblica sicurezza, della pubblica tranquillità, il legislatore si è fatto avanti a colpire senza vani scrupoli la fabbricazione di questi esplodenti, a colpire non solo la loro detenzione, ma anche la detenzione di quelle materie con la cui combinazione gli esplodenti stessi si fabbricano, quando tutto questo abbia per mira finale di apprestare le bombe e simili a chi se ne servirà per commettere i reati ivi descritti; e le

colpisce con pene non indifferenti, con la reclusione da tre a sette anni.

Dio mi guardi dal voler elevare il caso della pornografia all'altezza di questi così pericolosi reati sociali; ma ho voluto recare un altro degli esempi che quadra alla tesi nostra, che cioè anche per la semplice fabbrica di questi oggetti che si credono perturbatori del buon costume, dell'ordine pubblico, anche per la semplice fabbrica ci debba esser luogo ad una incriminazione, ad una efficace sanzione penale.

E qui l'amico Lucchini ha confortato la sua tesi con un altro richiamo e mi ha dato un'altra lezione di quel diritto penale del quale io non posso aver titolo nè mai ho preteso di impancarmi a maestro. Egli mi richiamava l'articolo 442 del Codice penale. Egli diceva: Non c'è bisogno che introduciate in questo progetto di legge l'ipotesi della fabbricazione perchè l'art. 442 del Codice penale già stabilisce: « Chiunque esercita l'arte tipografica, litografica o altra arte di riproduzione in molteplici esemplari con mezzi meccanici o chimici, senza osservare le prescrizioni della legge è punito con l'ammeuda da lire cento a millecinquecento ».

Ma qual'è, io gli rispondo, la legge per la cui inosservanza il Codice pone dette sanzioni? È l'art. 63 (mi correggerà il maestro se sbaglio) del testo unico della legge di pubblica sicurezza, il quale dice:

« Non possono esercitarsi le arti litografica, tipografica od altra simile senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, con l'indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario o di chi lo rappresenta. Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona ».

Ma tutto questo riguarda, se non erro, la parte dirò così formale, esteriore. Prima di aprire una litografia o tipografia, devono gl'interessati mettersi in regola con la pubblica sicurezza ed ottenerne la licenza e se non lo fanno incorrono nella sanzione dell'articolo 442 del Codice penale che il collega Lucchini ha richiamato per dimostrare che c'è nel Codice quanto basta per provvedere senza includere nella legge che stiamo facendo altre disposizioni.

LUCCHINI. Tutto il rovescio.

POLACCO. Per noi si tratta che la legge debba intervenire quando da queste litografie o tipografie, siano pure autorizzate all'esercizio

con formale licenza, esca per avventura qualche cosa che meriti di essere qualificata come oscena o pornografica. Ma del resto io non ho molto da indugiarmi su questo punto perchè il nostro collega Lucchini che va ora facendo dei dinieghi, mi pare abbia proprio affermato questo ed io credo di aver interpretato bene il suo pensiero poichè l'ho notato parola per parola, e risulterà anche dal resoconto di ieri.

(Dinieghi da parte del senatore Lucchini).

Del resto lo stesso Lucchini nel suo controprogetto che ho più volte ricordato colpiva all'art. 1°, sia pure con pene proprie delle contravvenzioni, anche la sola fabbrica o stampa.

LUCCHINI. Domando di parlare.

POLACCO. Mutano i saggi, e potrebbe avvenire che egli da allora ad oggi avesse cambiato avviso ed io rispetterei questo suo mutamento di opinione che non potrebbe essere che frutto di maturi studi. Ma soltanto mi è piaciuto di invocare questo suo controprogetto perchè il Senato si persuade che su questo punto non si è detta poi quella cresia giuridica che pareva desumersi dalle parole dell'illustre mio contraddittore, dal momento che all'appoggio di questo principio della incriminazione anche della semplice fabbrica di oggetti osceni a pravo fine di distribuzione, esposizione, commercio e indipendentemente dal fatto che realmente siano poi messi in circolazione, io posso mettermi sotto le grandi ali della sua alta autorità. (Interruzioni del senatore Lucchini. *Urriti*).

Sarà più breve il mio discorso in ordine al terzo punto cardinale della conferenza di Parigi, accolto nel progetto col plauso dell'Ufficio centrale, e speriamo del Senato, quello che riguarda l'extraterritorialità di questi reati. Vero che il Lucchini ha avuto nel principio del suo dire parole dubitative sulla reale esistenza della deplorata rete internazionale del turpe traffico. Ma in ultimo io mi sono compiaciuto di avvertire che il disaccordo è fra noi molto minore; anzi non riguarda che i punti di formulazione legislativa sui quali potremo completamente intenderci nella discussione degli articoli.

Il collega Lucchini infatti ha dichiarato testualmente così: « Sui rapporti internazionali sono d'accordo che qualche cosa si debba pur fare ». Io lo prendo in parola; e quanto al modo

si torrà molto conto dei suoi consigli, l'essenziale è che anche qui si renda nella sostanza ossequio alla conferenza di Parigi in seguito alla quale il disegno di legge fu presentato.

La materia che abbiamo fra mano è così profetiforme che il volerla discutere ed esaminare sotto tutti i suoi lati porterebbe a dissertazioni mal rispondenti al carattere non accademico di quest'Alto Consesso, senza dire del soverchio abuso che farei, onorevoli colleghi, della pazienza vostra.

Non si può tuttavia tacere di quel lato che l'originario disegno trascurava e che riguarda la tutela dei diritti della scienza e dell'arte, della scienza custode del vero, dell'arte religione del bello. Noi tutti che professiamo e per l'una e per l'altra il massimo culto dobbiamo essere ben vigilanti contro il pericolo che per colpire la pornografia si intacchino le vere e non semplicemente pretestate ragioni di quelle manifestazioni altissime del pensiero e dello spirito umano. Chè se qualche cosa per avventura, come per esempio nelle ultime parole del capoverso finale dell'art. 1° (di cui faremo un articolo a sé) può ledere tali principi, saremo disposti, se occorra, a farne getto, perchè quando rimangono salvi i cardini della legge, a noi basta.

L'illustre amico Lucchini, di quell'articolo ha fatto poco lusinghiero apprezzamento.

LUCCHINI. È molto brutto.

POLACCO. Aspetto i suoi emendamenti. Intanto ho già avvertito che lo divideremo in tre parti per sveltire la legge. E quando nell'ultima parte rimettiamo la disciplina di certe particolarità ad un regolamento di là da venire, pare strano mi si chieda: e chi mai farà il regolamento? Ognuno di voi mi insegna che per l'art. 6 dello Statuto, è il Re che fa i decreti e regolamenti necessari all'esecuzione delle leggi. Chè se poi nella legge si dice che con regolamento si detterà altresì un certo ordine di norme, si avrà in questo una delegazione legislativa conferita al potere esecutivo e nulla vieta che tra le facoltà delegate si faccia entrare esplicitamente quella di stabilire sanzioni penali.

Potremo anche qui discutere sull'opportunità della delegazione, potremo forse cancellare l'inciso relativo alle pene senza nessun danno, perchè già s'intenderà da sé che, se non si ac-

certa che quella stampa, quegli oggetti per sé osceni siano fatti nell'interesse esclusivo della scienza e dell'arte, con quelle cautele e restrizioni che verranno indicate dal regolamento, rivivrà la legge nella sua interezza.

La ragione di quell'inciso allusivo alle pene (e un cenno ve ne è nella nostra relazione), sta nella corruzione che si comincia a esercitare sugli animi degli operai in giovane età, forse inferiore ai 16 anni, che come tirocinanti lavorano nelle officine da cui escono, sia pure nel rispettabile interesse della scienza e dell'arte, così fatte pubblicazioni. Ed allora sarà provvido che il regolamento stabilisca come si possano eseguire questi lavori di carattere osceno, se ed in quali speciali riparti di quelle tali tipografie o litografie, e adibendo operai non inferiori a un dato limite di età. Abbiamo fatto una legge per tutelare l'incolumità fisica delle donne e dei fanciulli, perchè non dovremo volere che si dettino norme onde tutelare la loro incolumità morale? Orbene, nel caso che venissero inosservate codeste disposizioni che io amerei vedere incluse nel regolamento, il caso non cadrebbe, è vero, nella sanzione della legge che stiamo facendo, ma meriterebbe non pertanto a mio avviso una punizione e questa avrebbe potuto essere stabilita dal potere esecutivo, in virtù di quella delegazione che con l'articolo noi intendevamo di dargli.

Di questi rapporti fra pornografia ed arte dirò in modo riassuntivo: il tema è delicato, per quanto già a lume di naso si debba distinguere ciò che è arte da ciò che è sordida pornografia. L'apprezzamento stesso del bello artistico è quanto mai mutevole e soggettivo: mutevole nel tempo e nello spazio: subiettivo come inerente a stati d'animo e a condizioni di cultura vari da persona a persona. Si sono versati fiumi d'inchiostro per definire che cosa è il *bello*, in trattati di artisti, di filosofi, di esteti e la questione è sempre aperta. Vi sono bensì dei reati i quali presentano dei contorni così precisi e ben definiti che non è possibile equivoco intorno ad essi, come l'omicidio, il furto e simili. Tali elementi loro costitutivi si possono dunque indicare con matematica esattezza; ma ve ne ha invece che per loro natura spaziano in certe sfere altrettanto difficili a precisarsi nei loro contorni quanto sono più alte per ciò che toccano l'assetto delle fami-

glic, l'ordine pubblico e via dicendo. Ora questa non è una buona ragione perchè non si debba anche intorno ad essi legiferare: vuol dire soltanto che qui ha valore più che mai l'antico adagio *omnis definitio in jure periculosa*. Qui non possiamo tracciare che segni generici, perchè il decidere è rimesso all'illuminata prudenza del giudice. Il giudice non è una macchina che automaticamente distribuisca le singole fattispecie entro caselle sempre ben determinate, nelle quali queste fattispecie vadano a cadere e a combaciare perfettamente; molto è da rilasciare al suo prudente discernimento, valutati egli le circostanze diverse, caso per caso, con quel fiuto giuridico che è per il giurista ciò che il colpo d'occhio è per il medico e certe delimitazioni in materia come questa, di così imponderabile apprezzamento morale, non si possono tradurre sempre in concrete, categoriche definizioni di legge. Di fronte ai concetti di morale, di buon costume, di ordine pubblico e simili, decida il magistrato così da farsi interprete del sentimento dominante nella parte sana della civil società del suo tempo e del paese a cui egli appartiene. Ispirata a tali criteri, la sua illuminata coscienza gli sarà di guida e al tempo stesso di usbergo sia di contro alle critiche beffarde degli insopportanti d'ogni freno, sia di fronte alle arcigne pretese di redivivi piagnoni invasivi, sia pure a fin di bene, da un furore iconoclasta. Certo sappiamo benissimo che vi sono anche produzioni letterarie ed artistiche le quali sfuggiranno sempre alla previsione del legislatore ed all'azione del giudice, tanta è l'abilità in chi le produce nell'insinuare il veleno, ma in modo che non appaia: ammettiamo che ve ne ha di queste produzioni letterarie ed artistiche atte a suscitare un morboso eccitamento dei sensi più di certe spudorate laidezze. Ma che per ciò? Vi sono e vi saranno sempre, in ogni forma di male operare, persone che riescono a rasentare il Codice penale senza cadervi dentro. Non è però questa una buona ragione per cui con una certa latitudine, con quella latitudine che l'indole della materia comporta, non si debba legiferare in argomento. Sarebbe come se si dicesse che è vano ogni provvedimento di igiene diretto a togliere i miasmi d'un qualche immondezzaio perchè già restano nell'aria inafferrabili germi patogeni ed infet-

tivi ai quali, nonchè eliminarli, nemmeno è possibile dare la caccia.

Ora a quietare gli scrupoli di chi si inalbera un po' troppo in nome dell'arte, basterebbe il fatto che al progetto di legge Luzzatti, il quale era sottoposto anche al convegno di Milano, non mancò l'adesione di artisti o ferventi adoratori dell'arte. Basti ricordare l'adesione entusiastica che vi dette il Molmenti, la cui parola solleva qui ed in altre aulo tanto plauso, ogni qualvolta egli si erge a difendere il prezioso patrimonio artistico del nostro paese e soprattutto quello della sua Venezia, che egli tanto illustrò e difese nei suoi pregevoli scritti. E giacchè ho citato il Molmenti, mi si permetta ricordare altresì come fino dal 1875, egli nel periodico *Serate italiane* diretto da quella bell'anima che fu A. G. Barrili, scriveva una serie di articoli *Per la verità nell'arte*, dove, pur facendosi di questa verità il paladino, egli fustigava a sangue un romanzo, di cui ora non faccio il nome, ma da cui si può dire che abbia preso l'aire certa letteratura pornografica che da allora ha funestato il nostro paese.

Io non m'indugio su altri punti, che riservo, come ho detto, alla eventuale discussione sopra i singoli articoli. Ma, per avviarmi alla chiusa, lasciatemi che io riprenda il motivo da cui ho pigliate le mosse.

Ora più che mai il discutere e l'affrettare il compimento di una legge come questa s'impone.

L'onorevole Orlando ha riscosso recentemente, il plauso di tutto il paese, quando ha imposto delle restrizioni a pubblici serali ritrovi, accentuando che non lo faceva soltanto per una economia di guerra reclamata dalle particolari condizioni nostre di povertà del combustibile, ma anche per un alto senso morale, parendogli che stridesse questo inconsulto abbandono delle popolazioni più lontane dalla fronte di guerra, alle ordinarie divagazioni anche oneste, in un momento in cui i nostri fratelli stanno nelle trincee e sui dirupi delle Alpi nevose a difendere la stessa nostra esistenza nazionale. (*Approvazioni*).

Ora uno stesso pensiero ci muove nel condannare con raddoppiato vigore turpi pubblicazioni che non soltanto stridono con le circe-

stanze nelle quali oggi il paese si trova, ma che insidiando persino le energie fisiche e morali della gioventù nostra che combatte e dà di sé così stupenda prova all'Europa, potrebbe svigorire la nostra resistenza e perturbare la santissima impresa.

Io debbo grazie all'amico Lucchini, al quale anche chiedo scusa se mai nella foga del dire posso aver usate espressioni che suonassero sarcasmo o rampogna, come quella imputazione di acredine, che ritiro perchè è sentimento di cui so incapace l'animo suo. Debbo grazie, dicevo all'amico Lucchini, perchè con una benevolenza di gran lunga superiore ai meriti miei e alle qualità del mio spirito, nel principio del suo dire mi ha qualificato come un'anima femminilmente sensibile e pervasa da tendenze quasi ascetiche, tanto da chiamarmi perfino lo Spirito santo di questa legge, di cui l'onorevole Luzzati sarebbe il Padre! (*ilarità*). Troppa grazia! Ho pur dimostrato nella mia relazione di non esser poi quel quacchero che si può credere, di non essere invaso da un pietismo demolitore, quando ho parlato del rispetto dovuto anche al nudo mentre vi hanno figure coperte più procaci nel loro atteggiamento di qualsiasi nudo, quando ho inneggiato all'arte veneziana libera sì, ma di cui ben fu detto che non distillò mai la sensibilità nei filtri della concupiscenza a cominciare dal grande Vecellio, nel quale sfogora la bellezza sessuale non già la lascivia dei decadenti.

Questo solo vi ha di vero, che io sento che non basta a ben legiferare in materia come quella che abbiamo tra mano, la perizia più squisita nella tecnica legislativa, ma occorre la sorregga quella fiamma di entusiasmo nelle più alte idealità della Nazione e quell'ardore di fede, che recinge, se vuoi, il legislatore dell'aurore di un apostolato sociale. A tener vivo così sacro fuoco, il Senato non ha certo bisogno del mio patrocinio e della mia raccomandazione. E però in nome dell'Ufficio centrale, io affido con animo tranquillo al suo voto il presente disegno di legge. (*Approvazioni vivissime. Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti. (I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Astengo.  
 Barinotti, Barzellotti, Bava-Beccaris, Benaventano, Bergamasco, Bertetti, Bettoni, Blasorna, Bodio, Boito, Bonasi, Botterini, Brandolin.  
 Calabria, Caldesi, Caruso, Casalini, Cassis, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Cencelle, Clemente, Coffari, Colleoni, Colonna Fabrizio.  
 Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Novellis, De Petra, De Riscis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Collobiano, Diena, Di Prampero, Dorigo, D'Ovidio Enrico.  
 Fabrizi, Fachris, Fano, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara.

Garavotti, Garofalo, Gioppi, Giordano Apostoli, Greppi Emanuele, Gualterio, Guidi.  
 Levi Ulderico, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Mangili, Mariotti, Martinez, Massarucci, Mazzotti, Mele, Morra.

Pansa, Pasolini, Passerini Angelo, Pedotti, Pellerano, Petrella, Piaggio, Pincherle, Podestà, Polacco, Ponza, Pullè Francesco L.

Reynaudi, Ridola, Righi, Rolandi-Ricci, Rossi Gerolamo, Rota.

Sacchetti, San Martino, Schupfer, Sormani, Soulier, Spingardi.

Tami, Tittoni Romolo, Tommasini, Torrigiani Filippo, Treves.

Venosta, Veronese, Viganò, Villa.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Ordinamento dei consorzi di bonifica »:

Senatori votanti . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per lunedì alle ore 15:

I. Votazione per la nomina di due membri della Commissione per il regolamento interno.

II. Seguìto della discussione del disegno di legge:

Repressione della pornografia (N. 232).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni dell'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 253);

Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1913, n. 1435, relativo all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano e il lago di Garda (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1913, n. 511, che disciplina il collocamento fuori ruolo del personale del Reale Corpo del Genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, destinato nelle Colonie (N. 258);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento della somma di lire 175,000 dal fondo di riserva per le spese dell'istruzione elementare e popolare per corrispondere paghe e compensi al personale avventizio degli uffici provinciali scolastici, durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1914-15 (N. 270);

Conversione in legge del Regio decreto 12 marzo 1914, n. 183, che ha recato modificazioni ed aggiunte al testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con Regio decreto dell'8 gennaio 1914, n. 10 (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 luglio 1914, n. 780, col quale è stata concessa la restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi

« provoloni », di quelli « uso pecorino » e di qualsiasi altra qualità di formaggi salati « esclusi i margarinati » non classificati, prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero (N. 273);

Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1906-1907, 1907-1908 e 1908-1909 (N. 299);

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 300);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 606, col quale fu autorizzato un ulteriore aumento di lire 2,000,000 al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 278);

Convalidazione dei decreti Reali e Luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo dal 21 maggio al 30 giugno 1915 (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, che autorizza la costituzione di un Consorzio fra gli Istituti di emissione ed altri enti per sovvenzioni su valori industriali (N. 279);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (Numero 265);

Facoltà al Governo di prorogare ed estendere le concessioni all'industria privata degli impianti telefonici ad uso pubblico (N. 256);

Disposizioni interpretative (articolo 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa inleggibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234)

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 16 dicembre 1916 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricognitori delle sedute pubbliche.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1916

## Ordinamento dei consorzi di bonifica

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

## Art. 1.

I Consorzi per le bonifiche di 1ª categoria provvedono:

- a) all'esecuzione delle opere;
- b) al riparto, riscossione e versamento al Tesoro dei contributi a carico dei proprietari consorzati;
- c) alla manutenzione delle opere.

I primi sono Consorzi di esecuzione, i secondi di contribuzione, i terzi di manutenzione.

I Consorzi per le bonifiche di 2ª categoria provvedono alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere.

## Art. 2.

A formare i Consorzi di cui alla presente legge concorrono i proprietari dei beni immobili compresi nel perimetro della bonifica, approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Il perimetro comprende i terreni bonificati (direttamente interessati) e tutti gli altri immobili i quali risentano utile dalle opere di bonificazione (indirettamente interessati).

La quota di spesa posta dalle vigenti leggi a carico dei proprietari interessati per l'esecuzione delle bonifiche di 1ª categoria è da essi dovuta per i fondi inclusi nel perimetro della bonificazione.

Le provincie ed i comuni contribuiscono alla spesa di esecuzione delle bonifiche, in quanto il loro territorio ricada in tutto o in parte nel perimetro. Il decimo di spesa, rispettivamente a carico delle provincie e dei comuni, sarà fra essi ripartito in ragione della superficie della parte del loro territorio compresa nel perimetro della bonifica.

Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali compresi nel perimetro e contribuiscono alle spese della bonifica come proprietari di tali beni, indipendentemente dalla quota di concorso che essi sono tenuti a corrispondere nello interesse generale.

Sono tenute a concorrere nelle spese di bonifica le strade ferrate cadenti entro il perimetro della bonifica.

## Art. 3.

I Consorzi costituiti in conformità alle prescrizioni della presente legge hanno la capacità di stare in giudizio, di possedere e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione entro i limiti consentiti dai rispettivi statuti.

Sono di regola organi del Consorzio l'assemblea generale, il Consiglio dei delegati, la Deputazione amministrativa e la presidenza.

## Art. 4.

La quota di contributo nelle spese consorziali, posta a carico di ciascuna delle proprietà interessate, viene stabilita provvisoriamente in

ragione di superficie, fin tanto che nello statuto non sia adottato pel riparto provvisorio altro indice del grado d'interesse, a norma della lettera *c* dell' articolo 12.

A bonifica, o parte a sè stante di bonifica, compiuta, il contributo a carico delle singole proprietà sarà stabilito in ragione dello effettivo beneficio conseguito, provvedendosi al conguaglio dei contributi precedentemente pagati.

#### Art. 5.

Fino all'applicazione delle norme che saranno adottate nello statuto consorziale per disciplinare l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee in relazione al grado d'interesse dei singoli proprietari consorziati, ad ognuno di questi spetterà un voto come persona e spetteranno inoltre uno o più voti in ragione di superficie posseduta, secondo le norme seguenti:

per i Consorzi il cui comprensorio ha una superficie non maggiore di 2000 ettari, un voto per ogni ettaro;

per i Consorzi il cui comprensorio ha una superficie da più di 2000 a 5000 ettari, un voto per ogni due ettari;

per i Consorzi il cui comprensorio ha una superficie maggiore di 5000 ettari, un voto per ogni tre ettari.

Nel caso di comproprietà di un fondo spetterà al complesso dei condomini un solo voto personale oltre al voto proporzionale per superficie.

### CAPO II.

#### CONSORZI PER LE BONIFICHE DI 1ª CATEGORIA.

##### SEZIONE I.

##### CONSORZI DI ESECUZIONE.

#### Art. 6.

Se il territorio di una bonifica ricade per la maggior parte nel perimetro di un Consorzio idraulico legalmente costituito, questo può assumere, con deliberazione dell'assemblea generale, a tenore del rispettivo statuto, le funzioni di Consorzio speciale per la esecuzione della bonifica.

Se poi detto territorio ricade per la maggior parte nel perimetro di più Consorzi idraulici

legalmente costituiti, questi possono riunirsi in Consorzio speciale di esecuzione di bonifica, previa deliberazione delle assemblee, a termini dei rispettivi statuti.

Alla costituzione del nuovo Consorzio si provvederà in tal caso con decreto Reale.

Salvo il disposto dell'articolo 47, i Consorzi che costituiscono il Consorzio nuovo di bonifica non perdono la propria personalità e ciascuno di essi è rappresentato nell'Amministrazione del nuovo ente in proporzione dell'interesse che il rispettivo comprensorio ha nella bonifica.

#### Art. 7.

I proprietari dei fondi compresi nel perimetro della bonifica e non appartenenti ai Consorzi speciali di cui nel precedente articolo 6 hanno diritto di essere aggregati a tali Consorzi: e, in caso di rifiuto dell'Amministrazione consortile, si provvederà alla loro inclusione con decreto Reale.

#### Art. 8.

Quando manchino Consorzi nelle condizioni indicate dal precedente art. 6, o, essendovi, non deliberino di assumere l'esecuzione della bonifica, il prefetto della provincia o qualunque dei proprietari interessati può promuovere la costituzione del Consorzio di esecuzione.

#### Art. 9.

Alla domanda per la costituzione del Consorzio devono allegarsi:

a) una relazione sommaria sulla bonifica con l'indicazione delle opere da eseguire, della spesa presunta e della estensione del territorio bonificando;

b) una corografia con l'indicazione del perimetro della bonifica e dei bacini in cui può essere divisa e col tracciato delle opere da eseguire;

c) un elenco dei proprietari interessati con l'indicazione della superficie dei rispettivi terreni compresi nel perimetro.

Qualora l'iniziativa per la costituzione del Consorzio sia presa dal prefetto, i detti documenti saranno compilati dal competente Ufficio del Genio civile.

In ogni caso, gli Uffici del catasto forniranno, su richiesta del prefetto, tutte le notizie e gli

elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione dell'elenco di cui alla lettera c, contro il pagamento delle sole spese occorrenti.

#### Art. 10.

Il prefetto, dopo la pubblicazione della domanda e degli atti di cui all'articolo precedente, convoca per un giorno festivo i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro anche se appartenenti a preesistenti consorzi perchè deliberino sulla costituzione del Consorzio speciale e sulla nomina della deputazione provvisoria.

Se la proposta per la costituzione del Consorzio speciale riporti l'adesione della maggioranza dei voti degli intervenuti e questa rappresenti la maggior parte del territorio di bonifica, il Ministero dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del Consorzio.

#### Art. 11.

L'adesione della maggioranza è presunta ed il Consorzio potrà essere egualmente costituito quando concorrono le seguenti condizioni:

a) che, in sede di pubblicazione della proposta, non siano mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo ed alla possidenza dei reclamanti, non siano tali, a giudizio del Ministero, da far presumere gravi perturbamenti nella vita del nuovo Consorzio;

b) che nell'adunanza degli interessati, convocati a sensi del precedente articolo, la proposta raccolga la maggioranza dei voti degli intervenuti e questa rappresenti almeno un quarto del comprensorio di bonifica.

Gli interessati possono farsi rappresentare alle adunanze e mezzo di delegati.

#### Art. 12.

L'assemblea generale elegge una deputazione provvisoria la quale compila uno schema di statuto con cui si provvede:

a) alla designazione della sede del Consorzio;

b) all'ordinamento dell'ufficio tecnico, amministrativo e del servizio di esattoria e cassa;

c) alla determinazione dei criteri di riparto provvisorio dei contributi consorziali, in

ragione di beneficio presunto che sarà applicato subito dopo l'approvazione ministeriale dello statuto.

d) alle condizioni dell'esercizio, diretto o per delegazione, del diritto di voto nell'assemblea generale, ferma la proporzionalità al contributo, stabilendo un massimo di voti di cui potrà disporre ciascun consorziato e un minimo di contributo che darà diritto ad un voto.

e) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e della Presidenza;

f) alle norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale, del Consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa;

g) alle norme per i bilanci preventivi e per i conti consuntivi;

h) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del Consorzio.

Le suindicate disposizioni dovranno essere contenute anche negli statuti dei Consorzi speciali di bonifica di cui all'art. 6.

#### Art. 13.

Lo statuto è deliberato dagli interessati convocati a norma dell'articolo 10, e s'intende accettato se riporta la maggioranza dei voti degli intervenuti e questa rappresenti almeno un quarto del comprensorio di bonifica.

Qualora nella prima convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta dal comma precedente si provvederà ad una seconda convocazione non prima di otto giorni e lo statuto s'intenderà accettato se riporterà la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di approvare lo statuto apportandovi le modificazioni che reputerà necessarie e decidendo delle eventuali opposizioni. Per le controversie dipendenti dall'applicazione dei criteri, di cui alla lettera c) dell'art. 12, il Ministero sentirà il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

#### SEZIONE II.

##### CONSORZI DI CONTRIBUENZA.

#### Art. 14.

Quando il pagamento di una bonifica eseguita dallo Stato è compreso in un Consorzio idrau-

lico legalmente costituito, questo assumerà obbligatoriamente le funzioni di Consorzio di contribuenza per provvedere al riparto, all'esazione ed al versamento all'erario dello Stato dei contributi di bonifica.

I Consorzi idraulici compresi in tutto od in parte nel perimetro della bonifica possono assumersi l'obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate, restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati.

Dopo l'approvazione del progetto economico i proprietari interessati avranno facoltà di costituirsi in Consorzio di contribuenza, ma le pratiche per la costituzione del Consorzio non sospenderanno la esecutorietà dei ruoli fino a che il nuovo Consorzio non sarà in grado di versare esso al Tesoro la quota di contributo.

#### Art. 15.

Ai Consorzi di contribuenza si applicano le norme della precedente Sezione.

La decorrenza delle annualità di contributo a carico degli enti e dei proprietari interessati per le bonifiche di 1ª categoria eseguite dallo Stato resta fissata al 1º luglio successivo alla data del decreto di approvazione del progetto economico della bonifica.

### SEZIONE III.

#### CONSORZI DI MANUTENZIONE.

#### Art. 16.

Alla manutenzione delle opere di bonifica eseguite sarà provveduto a cura e spese dei proprietari dei fondi compresi nel perimetro di bonifica di cui al precedente articolo 2.

#### Art. 17.

I Consorzi di esecuzione di opere di bonifica di prima categoria o i Consorzi idraulici legalmente costituiti, nel cui comprensorio ricade l'intero perimetro della bonifica, funzioneranno, dopo l'ultimazione di questa, come Consorzi di manutenzione.

L'assunzione della manutenzione è però facoltativa per i Consorzi di cui al primo comma dell'art. 6.

Non verificandosi le condizioni di cui ai due comma precedenti, si provvederà alla costituzione di apposito Consorzio di manutenzione.

#### Art. 18.

Quando le opere di una bonificazione sono prossime a compimento, il prefetto, con apposito manifesto, dà notizia del costituendo Consorzio di manutenzione e convoca i proprietari interessati per deliberare in merito alla costituzione del nuovo Ente ed alla nomina della Deputazione provvisoria.

La proposta s'intenderà approvata ed il Consorzio potrà essere costituito con decreto del ministro dei lavori pubblici quando vi sia l'adesione della maggioranza dei voti degli intervenuti all'adunanza e questa rappresenti la maggior parte del comprensorio di bonifica, ovvero concorrano le condizioni previste dall'art. 11 della presente legge.

#### Art. 19.

Entro due mesi dalla comunicazione del decreto ministeriale di costituzione, la Deputazione provvisoria formula lo statuto comprendendo le norme indicate alle lettere a), b), c), e), f), g), h) dell'articolo 12 ed aggiungendovi quelle:

1º per la determinazione dei criteri di riparto dei fondi bonificati in zone o classi, in ragione di beneficio, agli effetti della liquidazione definitiva delle quote di contributo nella spesa di esecuzione, e di riparto del contributo nella spesa di manutenzione e di esercizio;

2º per la risoluzione, con arbitrato obbligatorio delle controversie dipendenti dall'applicazione dei criteri di cui al n. 1;

3º per la eventuale revisione della classificazione dei beni compresi nel perimetro della bonificazione;

4º per il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione e al funzionamento delle opere di bonifica.

#### Art. 20.

Lo schema di statuto è sottoposto all'approvazione degli interessati, secondo le norme stabilite nell'art. 13.

## Art. 21.

Nel termine di mesi due dalla data di accertamento dell'ultimazione della bonifica, le norme, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 19, dovranno essere introdotte nello statuto dei Consorzi che, ai sensi dell'art. 17, funzionino come Consorzi di manutenzione.

## Art. 22.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di approvare lo statuto, apportandovi le modificazioni che reputerà necessarie e decidendo delle eventuali opposizioni.

Nel caso di nuova costituzione del Consorzio di manutenzione, la Deputazione provvisoria, subito dopo approvato lo statuto, promuove la nomina della rappresentanza definitiva del Consorzio e quindi cessa da ogni funzione.

## Art. 23.

Quando non esistano, o non possano costituirsi Consorzi ai sensi dei precedenti articoli, il Ministero dei lavori pubblici provvede alla manutenzione, con facoltà di affidarne l'esecuzione per trattativa privata ad uno o più enti o proprietari interessati.

In tal caso il competente ufficio del Genio civile redigerà:

1° il piano di riparto, in ragione di beneficio, dei fondi bonificati in zone o classi, e di liquidazione definitiva e conguaglio delle quote di contributo nella spesa di esecuzione posta a carico delle proprietà interessate;

2° la proposta di determinazione della quota percentuale nella spesa di manutenzione e di esercizio per ciascuna classe e per ogni ettaro in essa compreso.

Il piano e la proposta, di cui ai numeri 1 e 2, saranno pubblicati per un periodo di giorni 15 nei comuni ove ricadono i fondi interessati alla bonifica.

Scaduto il termine di pubblicazione, il Ministero dei lavori pubblici provvede definitivamente statuendo sui reclami ai sensi dell'art. 4.

## Art. 24.

Nei casi considerati nel precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici procederà annualmente alla liquidazione della spesa sostenuta

per la manutenzione, aumentandola del 5 per cento per spese generali d'amministrazione e ne darà comunicazione al Ministero del tesoro, che avrà cura di esigere il rimborso dai proprietari dei fondi inclusi nel perimetro della bonifica, applicando le quote percentuali di cui al n. 2 dell'articolo precedente e con le forme e i privilegi stabiliti dalla legge per la riscossione dell'imposta fondiaria.

## Art. 25.

Nel caso previsto dal precedente art. 23 e dopo un anno dalla prima convocazione i proprietari interessati, quando rappresentino almeno un sesto del comprensorio di bonifica, potranno chiedere una nuova convocazione dell'assemblea generale per la costituzione del Consorzio di manutenzione.

## CAPO III.

TUTELA GOVERNATIVA SUI CONSORZI DI ESECUZIONE, DI CONTRIBUENZA E DI MANUTENZIONE.

## Art. 26.

Sono soggetti all'approvazione del prefetto, che ne esaminerà la legalità, i seguenti atti:

- a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;
- b) i regolamenti di amministrazione;
- c) i contratti di mutuo quando non siano stipulati con la Cassa depositi e prestiti;
- d) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso di urgenza e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

L'approvazione deve essere concessa o rifiutata dal prefetto nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti e si intenderà senz'altro concessa qualora il prefetto ometta di pronunciarsi entro il detto termine.

## Art. 27.

Qualora l'amministrazione del Consorzio non vi provveda, il prefetto stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mezzo

degli esattori comunali o di un esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.

#### Art. 28.

Omettendosi dalla rappresentanza del Consorzio l'adempimento di una disposizione di legge, di regolamento o di statuto, può il prefetto provvedere di ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

#### Art. 29.

Il Ministero dei lavori pubblici eserciterà, anche a mezzo d'ispezioni, l'alta vigilanza sull'andamento della gestione dei Consorzi.

La vigilanza tecnica sulla esecuzione e sulla regolare conservazione delle opere affidate ai Consorzi è esercitata per mezzo dei competenti uffici del Genio civile.

Le spese per la vigilanza amministrativa e tecnica saranno per metà rimborsate allo Stato dal Consorzio.

#### Art. 30.

Il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per negligenza nell'esecuzione o manutenzione delle opere o nella riscossione dei contributi ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito il Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio e l'esecuzione dei lavori sono affidate ad un commissario straordinario nominato dal Ministero dei lavori pubblici.

In tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori e l'osservanza della legge, del regolamento e dello statuto consorziale, il Commissario straordinario potrà sul conforme avviso della Giunta provinciale amministrativa, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati, nei casi in cui fosse richiesto. Potrà pure prendere deliberazioni che vincolino il bilancio oltre l'anno, con la sola approvazione del Prefetto.

Entro il termine di un anno dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'amministrazione del Consorzio, sarà riconvocata l'assemblea generale per far ricostituire l'amministrazione. Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pub-

blici, sentito il Consiglio di Stato, di prorogare il detto termine di un altro anno. Riuscita vana tale riconvocazione o verificatosi un nuovo scioglimento, l'amministrazione consorziale non potrà essere ricostruita se non dopo tre anni dalla data della nuova convocazione o del nuovo decreto di scioglimento, salvo al Ministero dei lavori pubblici di disporre altrimenti nel caso che la maggioranza assoluta dei proprietari, computata secondo lo statuto, ne facesse richiesta, dimostrando essere state eliminate le ragioni che determinarono lo scioglimento dell'amministrazione consorziale.

#### Art. 31.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa negli uffici del Consorzio o nell'albo del comune dove esso ha sede.

#### Art. 32.

Contro le decisioni e i provvedimenti del prefetto di cui agli articoli 26, 27, 28 e 31 potrà il Consorzio, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il Consiglio di Stato.

### CAPO IV.

#### CONSORZI PER LE BONIFICHE DI 2ª CATEGORIA.

#### Art. 33.

L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di esecuzione delle opere di bonifica di seconda categoria può essere presa da uno o più dei proprietari interessati, dal comune o dalla provincia in cui ricade in tutto o in parte il comprensorio della bonifica ovvero dallo Stato a mezzo del prefetto.

La proposta per la costituzione di tali Consorzi deve essere corredata degli atti di cui all'articolo 9 della presente legge.

#### Art. 34.

Il prefetto rende di pubblica ragione la proposta e convoca i proprietari interessati per deliberare sulla costituzione del Consorzio.

Se nell'adunanza degli interessati la proposta di costituzione raccolga l'adesione della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti la maggior parte del comprensorio di bonifica ovvero concorrano le condizioni previste dall'articolo 11 della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla costituzione del Consorzio.

## Art. 35.

Possono essere riconosciuti dal Ministero come Consorzi di bonifica di seconda categoria anche quelli costituiti senza seguire la procedura di cui ai precedenti articoli quando nel loro comprensorio rientri per intero il perimetro della bonifica e sia dimostrata la pubblica utilità delle opere eseguite o da eseguire.

## Art. 36.

Ai Consorzi così costituiti o riconosciuti si applicano le disposizioni dei Capi I, III e V della presente legge.

Ai Consorzi stessi spetteranno i concorsi di cui all'articolo 25 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e all'articolo 31 della legge 13 luglio 1911, n. 774, quando assumano l'esecuzione di opere che, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale per le bonifiche ed il Consiglio di Stato, interessino la pubblica igiene o provvedano ad un ragguardevole miglioramento agrario.

Le quote di concorso dello Stato, della provincia e del comune interessati saranno determinate in misura fissa ed invariabile in base al progetto approvato.

Le provincie ed i comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguiscano dai Consorzi così costituiti.

## Art. 37.

I Consorzi di esecuzione delle opere di bonifica di seconda categoria sono continuativi anche per la manutenzione delle opere eseguite.

## CAPO V.

## DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE.

## Art. 38.

Alla riscossione delle contribuzioni consorziali sarà provveduto dall'Amministrazione poazi Consorzi di bonifica e, nel caso contemplato dall'articolo 27, dal prefetto con le forme e con i privilegi in vigore per la riscossione dell'imposta fondiaria.

Gli agenti di riscossione dei Consorzi sono a tale effetto investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.

Le contribuzioni consorziali costituiscono un onere reale gravante sui fondi dei contribuenti compresi nel perimetro del Consorzio.

Con le stesse forme e con gli stessi privilegi sarà provveduto alla riscossione delle tasse ed al rimborso delle spese sopportate dal Consorzio per le volture occorrenti alla regolare tenuta del catasto consorziale.

## Art. 39.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei Consorzi di bonificamento sono registrati con diritto fisso di una lira.

Sono soggetti parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorzi.

## Art. 40.

Ai Consorzi contemplati dalla presente legge sono applicabili le disposizioni degli articoli 40, 41, primo comma, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 e 71 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 e 6 della legge 20 giugno 1912, n. 712.

## Art. 41.

Qualora si addivenga alla modificazione del perimetro della bonifica, il Ministero dei lavori pubblici, d'ufficio o su richiesta degli interessati, potrà provvedere per le corrispondenti variazioni del comprensorio dei Consorzi costituiti a norma dei precedenti articoli 10, 11, 14, 18, 34 e 35.

## Art. 42.

I progetti di opere di manutenzione, da eseguirsi dai Consorzi di bonifica, dovranno, qua-

## Art. 50.

I Consorzi di bonifica potranno, tenendo distinte le rispettive gestioni, assumere le funzioni di Consorzi d'irrigazione o di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, sotto l'osservanza e coi benefici delle relative leggi speciali.

## Art. 51.

Sono abrogati gli articoli 6, secondo e terzo comma, 8 primo comma, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 52, 53, 54, 55 o 56 del testo unico di leggi 22 marzo 1900, n. 195 e l'art. 39 della legge 13 luglio 1911,

n. 774 e ogni disposizione contraria alla presente legge.

È conservato provvisoriamente fino all'approvazione del nuovo statuto a norma dell'articolo 45 della presente legge il n. 27 dell'articolo 89 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 per il riparto delle spese delle opere di bonifica eseguite fino alla promulgazione di essa.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico le disposizioni di legge che restano in vigore in materia di Consorzi di bonifica, e in altro testo unico le disposizioni rimanenti sulle bonificazioni del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 13 luglio 1911, n. 774.